

Al Comando Regionale Guardia di Finanza Veneto
PEC: ve0220000p@pec.gdf.it

Al Comando Provinciale Guardia di Finanza Rovigo PEC:
ro0510000p@pec.gdf.it

Alla Procura regionale presso la Corte dei conti per il Veneto
PEC: veneto.procura@corteconticert.it

Alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il
Veneto
PEC: veneto.controllo@corteconticert.it

All'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC
PEC: protocollo@pec.anticorruzione.it

Per conoscenza e per quanto di rispettiva competenza

Al Ministero dell'Interno
Gabinetto del Ministro
PEC: gabinetto.ministro@pec.interno.it

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
PEC: dait.prot@pec.interno.it

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio del Segretario Generale
PEC: usg@mailbox.governo.it

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
PEC: dipps001.0000@pecps.interno.it
PEC: dipps001.0210@pecps.interno.it

Al Ministero dell'Interno
Ispettorato Generale di Amministrazione
PEC: iga@pec.interno.it

Al Compartimento Polizia Stradale per il Veneto
PEC: dipps204.0000@pecps.poliziadistato.it

Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio di Gabinetto del Ministro
PEC: ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it

Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Direzione generale competente in materia di sicurezza
stradale, infrastrutture stradali e dispositivi di controllo
PEC: dip.infrarete@pec.mit.gov.it

ESPOSTO-DENUNCIA E RICHIESTA DI ACCERTAMENTI

ai sensi dell'art. 333 c.p.p., per i profili penali eventualmente ravvisabili, e per le verifiche economico-finanziarie, contabili, erariali, contrattuali e di trasparenza

OGGETTO: Comune di Taglio di Po (RO), postazione autovelox sulla S.P. 38 al km 2+145 circa. Diffida e istanza di accesso del 23 aprile 2026; riscontro comunale tardivo e incompleto del 10 luglio 2026; mancato riscontro, allo stato, di Prefettura di Rovigo, Provincia di Rovigo e Sezione Polizia Stradale di Rovigo. Richiesta di verifica sulla gestione, ripartizione, rendicontazione e destinazione dei proventi sanzionatori, sui rapporti contrattuali, sull'identificazione e legittimazione tecnica del dispositivo, sui costi di reinstallazione e sui possibili profili di omissione di atti d'ufficio e danno erariale.

1. ESPONENTE E INTERESSE ALLA VERIFICA

Il sottoscritto Gianantonio Sottile Cervini, in proprio e nella qualità di Presidente pro tempore e legale rappresentante di Altvelox - Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada, C.F. 93064060259, iscritta presso l'Agenzia delle Entrate al n. 35, serie 3, con sede legale in Roma, Via degli Uffici del Vicario n. 43, domicilio digitale presso la PEC altvelox@legalmail.it, espone i fatti di seguito descritti e chiede che siano svolti gli accertamenti ritenuti di competenza.

Altvelox – Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada svolge, in conformità alle proprie finalità statutarie, attività di tutela degli utenti della strada, assistenza degli associati destinatari di sanzioni amministrative, verifica documentale della regolarità dei sistemi elettronici di accertamento e controllo sull'impiego delle risorse pubbliche dichiaratamente destinate alla sicurezza della circolazione.

La presentazione del presente esposto-denuncia trova fondamento nell'art. 333 c.p.p. e non presuppone, in senso tecnico, la titolarità di una posizione giuridica individuale direttamente lesa. L'Associazione dispone, in ogni caso, di un interesse qualificato, concreto e attuale alla rappresentazione dei fatti, poiché le circostanze segnalate riguardano direttamente il settore nel quale essa opera e possono incidere sulla posizione di una pluralità determinabile di utenti e associati.

La vicenda concerne una specifica postazione di rilevamento della velocità installata sulla S.P. 38, la sua annunciata riattivazione, i relativi atti autorizzativi e tecnici, i rapporti economici tra il Comune di Taglio di Po e la Provincia di Rovigo, nonché la formazione, riscossione e destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni. Non si tratta, pertanto, di una segnalazione generica o esplorativa, ma della richiesta di verifica di fatti, atti e flussi finanziari puntualmente individuati.

Altvelox ha inoltre già sottoposto alle Amministrazioni competenti specifiche contestazioni e richieste di verifica, senza ricevere un riscontro completo e idoneo a chiarire i profili rappresentati. L'Associazione assiste altresì utenti destinatari di verbali emessi mediante sistemi elettronici di controllo della velocità e ha quindi un interesse effettivo a che l'attività sanzionatoria sia esercitata sulla base di apparecchiature, atti amministrativi e procedure conformi alla disciplina vigente.

La presente iniziativa è pertanto proposta non per formulare anticipatamente giudizi di responsabilità individuale, riservati alle Autorità competenti, ma affinché siano acquisiti e verificati gli atti amministrativi, tecnici, contrattuali e contabili relativi alla postazione, siano ricostruiti i flussi dei proventi sanzionatori e siano valutate le eventuali omissioni o ulteriori condotte giuridicamente rilevanti che dovessero emergere dagli accertamenti.

2. PREMESSA DI CAUTELA

Il presente esposto non afferma, in via apodittica, l'esistenza di appropriazioni, distrazioni di risorse, falsità documentali o responsabilità personali già accertate. Sono sottoposti alle Autorità competenti fatti documentati, omissioni di riscontro, divergenze tra quanto richiesto e quanto trasmesso, nonché dati economici che necessitano di acquisizione presso le fonti contabili originarie. Ogni valutazione sulla rilevanza penale, contabile, disciplinare o amministrativa resta riservata agli organi titolari delle relative attribuzioni.

L'iniziativa è quindi formulata secondo un criterio di verifica: ove gli atti mancanti esistano, se ne chiede l'acquisizione; ove le somme siano state correttamente ripartite,

vincolate e impiegate, se ne chiede la ricostruzione documentale; ove le amministrazioni abbiano risposto o adottato provvedimenti non conosciuti dall'esponente, se ne chiede l'individuazione nei registri di protocollo. Solo l'esame dei fascicoli integrali potrà confermare o escludere i profili qui prospettati.

2.1. RAGIONE ESSENZIALE DELL'ESPOSTO-DENUNCIA

La ragione essenziale del presente esposto risiede nella necessità di verificare se la postazione installata sulla S.P. 38 sia realmente inserita in un programma di prevenzione fondato su dati tecnici, pianificazione della sicurezza e corretta destinazione delle risorse oppure se l'attività sanzionatoria sia stata avviata e mantenuta senza il preventivo accertamento di tutti i presupposti stabiliti dalla legge.

I dispositivi di controllo della velocità non possono essere considerati strumenti ordinari di produzione del gettito. La loro collocazione deve rispondere a effettive esigenze di sicurezza della circolazione e di deterrenza, accertate attraverso dati oggettivi e verificabili. Il D.M. 11 aprile 2024, n. 105, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2024, stabilisce che, per le strade di tipo C, la collocazione delle postazioni possa avvenire soltanto quando ricorra almeno una delle condizioni indicate nell'Allegato A: un elevato livello di incidentalità documentato mediante l'analisi del numero, della tipologia e soprattutto delle cause degli incidenti verificatisi nel quinquennio precedente; la documentata impossibilità o difficoltà della contestazione immediata in ragione delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico; oppure la presenza di velocità operative mediamente superiori al limite consentito.

Nel caso in esame, allo stato degli atti ostesi, non risulta documentata un'elevata incidentalità riferibile al punto di installazione o alle sue immediate vicinanze, né sono stati consegnati i dati georeferenziati, la tipologia e le cause dei sinistri del quinquennio considerato, con specifica indicazione della velocità quale causa principale o concausa. Non risultano neppure ostesi gli studi sulle velocità operative e sui flussi di traffico. Il decreto prefettizio richiama genericamente l'incidentalità e alcune condizioni strutturali, ma gli atti originari sui quali tali attestazioni sarebbero fondate non sono stati trasmessi, impedendo di controllarne l'effettiva riferibilità al tratto della S.P. 38 interessato dalla postazione.

La situazione presenta inoltre una contraddizione strutturale che richiede uno specifico accertamento. La S.P. 38 risulta classificata come strada extraurbana secondaria di categoria C, per la quale l'art. 2, comma 3, lettera C), del Codice della strada richiede necessariamente la presenza delle banchine. La documentazione disponibile non consente però di individuare nel tratto interessato fasce laterali aventi continuità, larghezza e idoneità funzionale conformi a tale classificazione. L'eventuale assenza delle banchine non può essere utilizzata per giustificare l'impossibilità della contestazione immediata e, contemporaneamente, essere ignorata nel verificare se la strada possieda i requisiti essenziali della categoria C sulla quale si fonda il decreto prefettizio.

Il controllo puntuale della velocità non può inoltre sostituire la pianificazione generale della sicurezza stradale. L'art. 36, comma 3, del Codice della strada impone alle Province di adottare i piani del traffico per la viabilità extraurbana, d'intesa con gli altri enti proprietari delle strade interessate. Tali strumenti sono destinati, ai sensi del comma 4, al miglioramento delle condizioni della circolazione e della sicurezza stradale, mediante l'individuazione coordinata delle criticità, delle priorità e degli interventi da attuare.

Dalle verifiche svolte dall'esponente non risulta che la Provincia di Rovigo abbia predisposto e adottato il piano del traffico per la viabilità extraurbana relativo alla rete provinciale, né tale documento è stato trasmesso o richiamato nell'istruttoria della postazione. L'eventuale conferma dell'inadempimento assumerebbe particolare rilievo perché dimostrerebbe che l'installazione di un sistema sanzionatorio puntuale è stata perseguita senza il preventivo strumento generale che la legge impone per conoscere, gestire e programmare la sicurezza dell'intera viabilità provinciale.

Non risulta neppure che il Prefetto di Rovigo, pur avendo autorizzato il controllo automatico, abbia segnalato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'inadempimento dell'ente tenuto alla pianificazione. L'art. 36, comma 10, prevede infatti che i Comuni e gli altri enti inadempienti siano invitati dal Ministero, su segnalazione del Prefetto, a provvedere entro un termine assegnato e che, decorso inutilmente tale termine, il Ministero proceda all'esecuzione d'ufficio del piano e alla sua realizzazione.

L'omessa pianificazione e la mancata attivazione dei poteri previsti dall'art. 36 devono essere valutate insieme alla gestione dei proventi. Le relazioni e i documenti finora disponibili riportano somme rilevanti, imputazioni non sempre immediatamente riconciliabili e voci di spesa che richiedono il confronto con bilanci, rendiconti, mandati, fatture e opere effettivamente realizzate. Non è possibile affermare allo stato che le risorse siano state distratte o utilizzate irregolarmente; è però necessario accertare se le entrate vincolate siano state realmente impiegate per interventi identificabili di manutenzione,

messa in sicurezza e controllo oppure se abbiano finito per sostenere spese generali o criticità della gestione comunale prive di un collegamento concreto con la sicurezza della circolazione.

La vicenda presenta quindi una sequenza che non può essere esaminata per compartimenti separati: manca un piano provinciale della viabilità extraurbana; non risulta la segnalazione prefettizia dell'inadempimento; la strada presenta caratteristiche che devono essere confrontate con la classificazione attribuita; l'incidentalità e le velocità operative non sono state documentate attraverso gli atti originari; il dispositivo non risulta identificato e assistito da un titolo di omologazione verificabile; la destinazione finale dei proventi necessita di una completa ricostruzione contabile.

In questo contesto, il richiamo alla sicurezza stradale rischia di rimanere una giustificazione meramente dichiarata se non è accompagnato dalla pianificazione obbligatoria, da dati attendibili, da una strada conforme ai requisiti legali, da un dispositivo regolarmente utilizzabile e dalla prova dell'effettivo impiego delle entrate per gli interventi vincolati. L'accertamento richiesto è pertanto diretto a verificare se, anche nel caso della S.P. 38, si sia consolidato un sistema orientato alla continuità delle sanzioni e alla previsione delle relative entrate di bilancio, nonostante le contestazioni già formulate, l'assenza di documentazione essenziale e l'utilizzo di apparecchiature prive, sino alla nuova disciplina ministeriale, dell'omologazione richiesta dall'art. 142, comma 6, del Codice della strada.

Non si afferma anticipatamente che siano state commesse specifiche violazioni penali o contabili. Si rappresenta, tuttavia, che non può essere considerata attività di sicurezza stradale la prosecuzione di accertamenti mediante strumenti la cui legittimazione tecnica non è stata dimostrata, sulla base di un decreto prefettizio fondato su dati non ostesi e quindi non verificabili, lungo una strada la cui effettiva conformità alla categoria C è seriamente contestata, mentre gli obblighi generali di pianificazione e controllo previsti dall'art. 36 risultano, allo stato, non adempiuti.

3. CRONOLOGIA DOCUMENTATA

Data	Evento rilevante
3 febbraio 2025	Prima denuncia-querela relativa alla postazione sulla S.P. 38, con contestazioni tecniche, amministrative e contabili e richiamo ai proventi dichiarati per il periodo 2021-2023.
1 settembre 2025	Ulteriore denuncia-querela sulla prosecuzione dell'attività sanzionatoria nel territorio comunale, con riferimento anche alla S.P. 46 e alle condotte degli uffici competenti.

Data	Evento rilevante
2 aprile 2026	Denuncia-querela riferita al diniego prefettizio del 1° aprile 2026 sulla richiesta di sospensione, riesame e accesso relativa al decreto prefettizio prot. interno n. 0036642 del 4 luglio 2025.
23 aprile 2026	Diffida a non attivare o riattivare il dispositivo sulla S.P. 38 e contestuale accesso documentale rivolto a Prefettura, Comune, Provincia e Polizia Stradale. L'istanza individua venti categorie di documenti e chiede un riscontro cautelare entro 48 ore, ferma la scadenza legale dell'accesso.
10 luglio 2026	Il Comando di Polizia Locale del Comune trasmette, con PEC prot. n. 10746, il decreto prefettizio del 4 luglio 2025, un fascicolo tecnico di 92 pagine denominato "Documentazione Velox Sp 38" e il file di segnetura. Non viene fornito un provvedimento analitico di accoglimento, diniego, limitazione o differimento.
18 luglio 2026	Alla data del presente atto, secondo la documentazione disponibile e salvo atti non ancora comunicati, non risulta pervenuto alcun riscontro da Prefettura di Rovigo, Provincia di Rovigo e Sezione Polizia Stradale di Rovigo.

4. CONTENUTO DELLA DIFFIDA E DELL'ISTANZA DEL 23 APRILE 2026

La diffida muoveva dalla notizia pubblica della reinstallazione dell'autovelox sulla S.P. 38 e dalla necessità di evitare la messa in esercizio prima dell'integrale verifica dei presupposti. Essa richiamava espressamente le pregresse denunce e il decreto prefettizio n. 0036642 del 4 luglio 2025, efficace dal 7 luglio 2025.

Dagli atti allora disponibili risultava che la Provincia di Rovigo, con determinazione dirigenziale n. 124 del 22 gennaio 2021, aveva autorizzato la posa di un dispositivo sulla S.P. 38 "Piano di Rivà-Bonelli", al km 2+145, precisando che il titolo riguardava gli aspetti viabilistici di competenza provinciale. Lo stesso atto prevedeva la stipulazione, entro novanta giorni dall'attivazione, di una convenzione tra Comune e Provincia per la ripartizione dei proventi sanzionatori. Tale convenzione assume rilievo diretto rispetto all'art. 142, comma 12-bis, del Codice della strada e non è stata trasmessa nel riscontro del 10 luglio 2026.

La richiesta di accesso non era generica. Indicava, tra l'altro: il fascicolo istruttorio prefettizio; la relazione della Polizia Stradale prot. n. 2482 del 16 gennaio 2025 e le relative schede; i verbali dell'Osservatorio provinciale e della Conferenza Provinciale Permanente; gli atti comunali e provinciali; i documenti identificativi dell'apparecchio; il titolo di omologazione o gli atti invocati in sua sostituzione; i certificati di taratura e le verifiche di funzionalità; i verbali di installazione e collaudo; la documentazione sulla segnaletica; l'ordinanza del limite; la classificazione della strada; la convenzione sui proventi; gli

affidamenti, i contratti, i CIG, le fatture e gli atti di liquidazione; nonché il fascicolo della postazione sulla S.P. 46, in quanto connesso al sistema sanzionatorio comunale.

5. IL RISCONTRO COMUNALE DEL 10 LUGLIO 2026

La PEC comunale è stata inviata il 10 luglio 2026 alle ore 15:05, dunque dopo il decorso del termine di trenta giorni previsto per l'accesso documentale. Il messaggio si limita a dichiarare che “si allega relativa documentazione” e reca tre allegati: il decreto prefettizio del 4 luglio 2025, il fascicolo “Documentazione Velox Sp 38.pdf” e il file Segnatura.xml.

Il decreto prefettizio era già specificamente identificato nell'istanza e non sostituisce gli atti istruttori che lo stesso provvedimento dichiara di avere esaminato: dati di incidentalità e relative cause, condizioni strutturali, relazione della Polizia Stradale prot. n. 2482 del 16 gennaio 2025, relazioni comunali, verbali delle riunioni del 26 settembre 2024, 11 febbraio 2025, 5 marzo 2025 e 26 marzo 2025, nonché parere tecnico della Provincia prot. n. 35177 del 27 giugno 2025.

Il fascicolo di 92 pagine contiene materiale tecnicamente apprezzabile, ma di oggetto circoscritto. Dall'esame risultano, in prevalenza: una relazione geologica e sismica; il decreto provinciale di classificazione della rete stradale del 30 dicembre 2003; una relazione progettuale del gennaio 2026 relativa alla postazione e alle barriere stradali, con elaborati di fondazione e calcolo; una relazione descrittiva più risalente sulla prevenzione e sicurezza stradale; tavole, particolari costruttivi e verifiche del palo e delle fondazioni. Il fascicolo appare predisposto o assemblato dal Comune il 10 luglio 2026 e reca, nei metadati, l'autore “Finessi Maurizio”.

Tale materiale può documentare una parte dei lavori civili e strutturali, ma non consente, da solo, di verificare la legittimità dell'accertamento sanzionatorio, il titolo tecnico del dispositivo, la corretta ripartizione dei proventi, i rapporti contrattuali e l'istruttoria prefettizia. Il file Segnatura.xml ha natura di metadato di protocollo e non costituisce risposta sostanziale ai singoli punti dell'istanza.

6. VERIFICA DI CORRISPONDENZA TRA DOCUMENTI RICHIESTI E DOCUMENTI TRASMESSI

Categoria documentale	Esito dell'esame	Rilevanza della verifica
Fascicolo prefettizio e verbali istruttori	Non rinvenuti nel fascicolo trasmesso	Il decreto li richiama, ma non ne consente il controllo.
Relazione Polizia Stradale prot. n. 2482/16.01.2025 e schede	Non rinvenuta	Documento decisivo per incidentalità, struttura e possibilità di contestazione immediata.
Parere Provincia prot. n. 35177/27.06.2025	Non rinvenuto	Necessario per verificare il conforme parere dell'ente proprietario.
Identificazione apparecchio: marca, modello, matricola, hardware e software	Non univocamente documentata	Il progetto menziona una postazione fissa e atti pregressi richiamano "Velocar Red&Speed EVO-R", ma manca l'identificazione certa del dispositivo reinstallato.
Titolo di omologazione o titolo invocato; riscontro Allegato B D.M. 8.06.2026	Non rinvenuto	Non è possibile verificare la riconducibilità del dispositivo concretamente installato a un prototipo e alle condizioni del regime vigente.
Taratura, verifiche periodiche e di controllo	Non rinvenute	Documenti necessari prima dell'impiego sanzionatorio.
Installazione, collaudo, messa in servizio e fotografie attuali	Non rinvenuti in forma completa	Le tavole progettuali non sostituiscono i verbali di effettiva esecuzione e collaudo.
Ordinanza e motivazione attuale del limite di velocità	Non rinvenute	Da verificare anche rispetto alle condizioni manutentive e alla classificazione del tratto.
Convenzione Comune-Provincia e riparto proventi	Non rinvenuta	Elemento economico obbligatoriamente da ricostruire.
Affidamenti, contratti, CIG/CUP, fatture e liquidazioni	Non rinvenuti	Necessari per verificare spesa, tracciabilità e remunerazione a canone fisso.
Relazioni annuali ex art. 142, comma 12-quater, e pubblicazione	Non rinvenute	Necessarie per la verifica delle annualità 2021-2025.
Fascicolo tecnico S.P. 46	Non rinvenuto	Espressamente richiesto quale elemento del complessivo sistema sanzionatorio comunale.

7. MANCATO RISCONTRO DELLE ALTRE AMMINISTRAZIONI

In data 23 aprile 2026, alle ore 13:27, Altvelox trasmetteva a mezzo PEC la diffida e messa in mora, con contestuale istanza di accesso documentale, alla Prefettura di Rovigo, alla Sezione Polizia Stradale di Rovigo, alla Provincia di Rovigo e al Comune di Taglio di Po. Il messaggio recava in allegato l'atto sottoscritto e il documento di identità del firmatario ed era indirizzato alle rispettive caselle istituzionali.

La ricevuta di accettazione, firmata digitalmente dal gestore Legalmail, attesta che il messaggio è stato accettato dal sistema il 23 aprile 2026 alle ore 13:27:40 e inoltrato a tutti i predetti indirizzi.

La Prefettura di Rovigo, la Provincia di Rovigo e la Sezione Polizia Stradale di Rovigo non erano destinatarie per mera conoscenza. L'atto le individuava quali amministrazioni direttamente competenti, ciascuna in relazione ai documenti detenuti, agli atti formati, ai pareri espressi e alle funzioni di vigilanza, verifica e riesame loro attribuite. La richiesta comprendeva, tra l'altro, il fascicolo istruttorio prefettizio, la relazione della Sezione

Polizia Stradale prot. n. 2482 del 16 gennaio 2025, i pareri dell'ente proprietario, gli atti relativi alla classificazione e alle caratteristiche della strada, la convenzione per la ripartizione dei proventi, nonché la documentazione tecnica e amministrativa relativa all'apparecchio concretamente reinstallato.

Alla data del presente esposto, salvo l'esistenza di comunicazioni non recapitate alla PEC indicata da Altvelox o di atti non ancora conosciuti, non risulta pervenuto alcun riscontro della Prefettura di Rovigo, della Provincia di Rovigo o della Sezione Polizia Stradale di Rovigo alla specifica diffida del 23 aprile 2026. Il successivo invio effettuato dal solo Comune di Taglio di Po il 10 luglio 2026, limitato al decreto prefettizio, al documento denominato «Documentazione Velox Sp 38» e al file di segnature, non costituisce risposta imputabile agli altri destinatari e non dimostra che questi ultimi abbiano esaminato la richiesta, adottato un provvedimento o esposto le ragioni dell'eventuale ritardo.

L'inerzia segnalata non appare isolata. Già il 21 gennaio 2026 Altvelox aveva indirizzato alla Prefettura e alla Sezione Polizia Stradale di Rovigo una distinta diffida con istanza di accesso, chiedendo verifiche sul titolo di omologazione, sulle caratteristiche strutturali delle strade, sull'incidentalità, sugli atti prefettizi, sui pareri della Polizia Stradale e sulla pianificazione prevista dall'art. 36 del Codice della strada. Allo stato del fascicolo disponibile, non risulta prodotto alcun autonomo riscontro della Sezione Polizia Stradale né un provvedimento riferibile alla Prefettura che abbia definito analiticamente quella specifica richiesta.

In relazione alla successiva istanza del 9 marzo 2026, la Prefettura rispondeva soltanto il 1° aprile 2026 con nota prot. n. 0017371, escludendo la sospensione e il riesame e negando cumulativamente l'ostensione della documentazione richiesta. Tale precedente non integra un'assenza assoluta di risposta, ma documenta un riscontro già contestato perché privo dell'esame individuale dei singoli atti e non accompagnato dalla documentazione sulla quale l'Ufficio dichiarava di avere fondato la propria valutazione.

La perdurante difficoltà di ottenere gli atti risulta inoltre dal procedimento promosso dinanzi alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. Con decisione interlocutoria n. 3.02 del 26 maggio 2026, comunicata con prot. DICA-0017435-P-03/06/2026, la Commissione invitava la Prefettura a notificare il ricorso agli eventuali controinteressati. Altvelox, con memoria del 3 giugno 2026, sollecitava l'immediata esecuzione dell'incombente, evidenziando che l'ostensione era richiesta sin dal 13 gennaio 2026 e che l'integrazione del contraddittorio non poteva tradursi in un ulteriore differimento ingiustificato.

Ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta di accesso, questa si intende respinta. Si tratta dell'effetto amministrativo del silenzio, che consente l'attivazione dei rimedi previsti dalla stessa disposizione, ma non comporta automaticamente la configurabilità di una fattispecie penale.

L'eventuale rilevanza dell'art. 328, comma 2, c.p. richiede un accertamento distinto e rigoroso. Devono essere verificati la forma scritta della richiesta, l'interesse qualificato del richiedente, l'effettiva ricezione, la competenza del singolo ufficio, la riferibilità della domanda a un atto che il destinatario fosse tenuto a compiere, il decorso di trenta giorni e la contemporanea assenza sia dell'atto richiesto sia di una risposta idonea a esporre le ragioni del ritardo. La sola scadenza del termine amministrativo non è quindi sufficiente, ma neppure esclude la possibile rilevanza penale quando concorrano tutti gli ulteriori elementi previsti dalla norma.

Per tali ragioni, senza formulare anticipati giudizi di responsabilità personale, si chiede alla Guardia di Finanza di acquisire:

1. le ricevute di avvenuta consegna della PEC del 23 aprile 2026 relative a ciascun destinatario;
2. i registri di protocollo in entrata della Prefettura, della Provincia e della Sezione Polizia Stradale di Rovigo;
3. le assegnazioni interne, i nominativi dei responsabili dei procedimenti e degli uffici incaricati della trattazione;
4. le note di lavorazione, i flussi interoperabili, i messaggi interni, le bozze e gli eventuali provvedimenti predisposti;
5. ogni comunicazione trasmessa o tentata verso la PEC di Altvelox, con i relativi esiti tecnici;
6. gli atti relativi alle precedenti richieste del 13 e 21 gennaio, del 9 marzo e del 23 aprile 2026, al fine di verificare se le mancate risposte, i dinieghi cumulativi e l'ostensione tardiva e parziale siano episodi autonomi oppure espressione di una modalità ricorrente di gestione delle istanze riguardanti le postazioni di rilevamento della velocità nella provincia di Rovigo.

Si chiede, in particolare, di accertare per quale ragione la Prefettura, la Provincia e la Sezione Polizia Stradale non abbiano adottato e comunicato un proprio provvedimento sulla diffida del 23 aprile 2026 e se l'eventuale mancato compimento degli atti richiesti sia stato accompagnato, entro trenta giorni dalla comprovata ricezione, da una risposta contenente una concreta esposizione delle ragioni del ritardo.

8. IL DECRETO PREFETTIZIO DEL 4 LUGLIO 2025 E GLI ATTI PRESUPPOSTI

La S.P. 38 risulta classificata come strada extraurbana secondaria di categoria C. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera C), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, tale categoria deve essere costituita da un'unica carreggiata, con almeno una corsia per senso di marcia e con banchine.

La presenza delle banchine non rappresenta un elemento accessorio, né una caratteristica rimessa alla valutazione discrezionale dell'Amministrazione. Essa costituisce uno dei requisiti strutturali necessari affinché una strada possa essere giuridicamente ricondotta alla categoria C e possa essere trattata, ai fini dell'accertamento differito delle violazioni, come strada extraurbana secondaria.

Il decreto prefettizio prot. interno n. 0036642 del 4 luglio 2025 comprende la S.P. 38 nei tratti dal km 1+000 al km 8+500 e include, pertanto, la postazione collocata intorno al km 2+145. Il provvedimento afferma che i tratti individuati integrerebbero i presupposti relativi all'incidentalità e alle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico che rendono impossibile il fermo dei veicoli in sicurezza. Tuttavia, non indica le dimensioni delle banchine, non riporta le sezioni trasversali della strada e non chiarisce attraverso quali rilievi sia stata verificata la conformità della S.P. 38 alle caratteristiche proprie della categoria C.

La documentazione fotografica disponibile mostra anche nel punto di collocazione dell'apparecchiatura, una strada a unica carreggiata con una corsia per ciascun senso di marcia, delimitata lateralmente da linee di margine, guard-rail, fossati, terreni agricoli e fasce non pavimentate. Non risulta visivamente presente una banchina pavimentata, continua e funzionalmente idonea posta all'esterno della carreggiata. La sola linea bianca di margine, il ciglio erboso, la cunetta o lo spazio collocato oltre il guard-rail non possono essere qualificati come banchina ai sensi del Codice della strada.

Tale circostanza deve essere verificata mediante sopralluogo e misurazione tecnica, ma assume immediato rilievo perché contrasta con la classificazione formale attribuita alla

strada, atto tecnico che avrebbe dovuto essere già stato fatto dalla Sezione Polizia Stradale di Rovigo, ma che agli atti richiesti non risulta.

La Corte di cassazione, Seconda Sezione civile, con ordinanza 13 luglio 2026, n. 23122, ha ribadito che la strada extraurbana secondaria deve necessariamente possedere banchine conformi e che tale requisito deve sussistere nella complessiva conformazione della strada interessata dal decreto prefettizio, non soltanto nel punto esatto in cui è collocato l'apparecchio.

La Corte ha precisato che il decreto prefettizio deve essere adottato nel rispetto delle caratteristiche minime stabilite dalla legge e non può attribuire a una strada una qualificazione incompatibile con la sua conformazione reale. Il giudice ordinario può pertanto sindacare e disapplicare il decreto quando la strada inserita nell'elenco prefettizio non possieda i requisiti della categoria indicata dall'Amministrazione. Nella medesima ordinanza è stato chiarito che la banchina è uno spazio compreso nella sede stradale ma esterno alla carreggiata, destinato al transito dei pedoni o alla sosta di emergenza. Richiamando le norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade approvate con D.M. 5 novembre 2001, n. 6792, la Cassazione ha indicato una larghezza di un metro per i tronchi stradali esistenti e di un metro e cinquanta per quelli di nuova costruzione. Una fascia di larghezza ridottissima, discontinua o inidonea alle funzioni di sicurezza non integra il requisito della banchina.

La Corte ha quindi concluso che l'assenza o la sostanziale inidoneità delle banchine determina la mancanza di un elemento essenziale per la qualificazione della strada come extraurbana secondaria e rende illegittimo il decreto prefettizio che abbia autorizzato l'accertamento automatico assumendo l'esistenza delle caratteristiche proprie della categoria C.

Nel caso della S.P. 38 emerge inoltre una contraddizione che richiede specifico accertamento. L'assenza delle banchine non può essere utilizzata, da un lato, per giustificare l'impossibilità di fermare i veicoli e, dall'altro, essere ignorata nella verifica della classificazione della strada come categoria C. La stessa caratteristica strutturale non può essere contemporaneamente valorizzata come ragione della contestazione differita e considerata irrilevante rispetto alla conformità della strada alla categoria formalmente attribuita.

Il D.M. 11 aprile 2024 non modifica la definizione delle categorie stradali contenuta nell'art. 2 del Codice della strada e non sana l'eventuale difformità tra classificazione amministrativa e configurazione materiale della strada. Esso impone, al contrario,

un'istruttoria concreta sulle caratteristiche strutturali del tratto, sull'impossibilità della contestazione immediata e sui dati di incidentalità. Il decreto prefettizio del 4 luglio 2025, pur richiamando tali verifiche, non consente di stabilire se sia stata effettivamente accertata la presenza delle banchine richiesta per una strada di categoria C.

Assume quindi rilievo decisivo l'acquisizione della relazione della Sezione Polizia Stradale di Rovigo prot. n. 2482 del 16 gennaio 2025, delle relative schede tecniche e del parere della Provincia di Rovigo prot. n. 35177 del 27 giugno 2025. Il decreto dichiara infatti di essersi fondato proprio su tali documenti per ritenere sussistenti le condizioni strutturali e gli altri presupposti richiesti dalla normativa.

Si chiede pertanto alla Guardia di Finanza di acquisire e verificare:

1. il provvedimento formale di classificazione della S.P. 38 come strada extraurbana secondaria di categoria C;
2. le sezioni trasversali, le planimetrie, i rilievi metrici e la documentazione fotografica utilizzati dalla Provincia, dalla Polizia Stradale e dalla Prefettura;
3. la presenza, la continuità e la larghezza delle banchine lungo l'intero tratto compreso tra il km 1+000 e il km 8+500, con specifico riferimento alla postazione del km 2+145;
4. l'eventuale esistenza di tratti nei quali il guard-rail, le cunette, i fossati, gli accessi agricoli o altri elementi laterali interrompano o escludano materialmente la banchina;
5. se le schede tecniche predisposte dalla Polizia Stradale abbiano espressamente misurato e attestato le banchine o si siano limitate a una valutazione generale dell'impossibilità di effettuare il fermo;
6. se il parere della Provincia di Rovigo abbia verificato la conformità della strada alla categoria C o abbia semplicemente confermato la possibilità di collocare la postazione;
7. se la classificazione amministrativa risulti ancora coerente con la conformazione reale della strada oppure debba essere riesaminata ai sensi dell'art. 2 del Codice della strada;
8. se le attestazioni contenute nel decreto prefettizio circa la sussistenza delle condizioni strutturali siano fondate su rilievi reali, completi e riferiti allo specifico tratto oppure su indicazioni generiche non accompagnate da misurazioni.

Ove fosse confermata l'assenza delle banchine, la S.P. 38 non possiederebbe una caratteristica strutturale essenziale della categoria C formalmente attribuitale. Ne deriverebbe la necessità di verificare la legittimità della classificazione, del parere dell'ente proprietario, dell'istruttoria della Polizia Stradale e del decreto prefettizio che ha mantenuto il tratto nell'elenco delle strade utilizzabili per l'accertamento automatico senza contestazione immediata.

9. IDENTIFICAZIONE TECNICA DEL DISPOSITIVO, TITOLO MINISTERIALE E CONFORMITÀ AL PROTOTIPO

La diffida del 23 aprile 2026 evidenziava che, con riferimento alla postazione installata sulla S.P. 38, non risultava osteso alcun titolo tecnico-amministrativo riferibile con certezza al dispositivo concretamente utilizzato. La documentazione trasmessa dal Comune di Taglio di Po il 10 luglio 2026 non supera tale rilievo, poiché non consente di ricostruire l'identità tecnica completa dell'apparato reinstallato né di verificarne l'esatta corrispondenza con il prototipo sottoposto alle procedure ministeriali.

Non risulta, in particolare, prodotto un verbale di identificazione sottoscritto dal responsabile dell'organo utilizzatore che riporti congiuntamente marca, modello commerciale, matricola, numero di serie, versione hardware, firmware e software, moduli di ripresa, sensori, unità di elaborazione, sistemi di alimentazione, memorizzazione e trasmissione dei dati e ogni altra componente che concorra alla misurazione della velocità, all'associazione dei dati al veicolo e alla formazione della prova fotografica e informatica.

La sola indicazione della denominazione commerciale non consente di stabilire se l'esemplare in esercizio corrisponda effettivamente al prototipo oggetto del provvedimento ministeriale. Dispositivi commercializzati con lo stesso nome possono infatti presentare differenti configurazioni, versioni software, unità di calcolo o componenti di ripresa, la cui conformità non può essere presunta.

Non è quindi possibile accertare, sulla base degli atti trasmessi, se la postazione reinstallata utilizzi il medesimo dispositivo precedentemente collocato, un nuovo esemplare, una configurazione modificata oppure un sistema composto da componenti sostituite o aggiornate. Non risulta neppure documentato se l'eventuale attestazione di conformità riguardi l'intero sistema o soltanto singole parti dell'apparato.

La verifica è divenuta ancora più necessaria dopo la pubblicazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 giugno 2026, comunicato pubblicamente il 9 giugno e

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 luglio 2026. Poiché il riscontro comunale è stato trasmesso il 10 luglio 2026, esso non può documentare le valutazioni eventualmente compiute dal Comune dopo la pubblicazione e l'entrata in vigore della nuova disciplina.

Devono pertanto essere acquisiti tutti gli atti formati successivamente al 10 luglio 2026, compresi eventuali provvedimenti di riesame, determinazioni di riattivazione, relazioni tecniche, verbali di identificazione, collaudi, attestazioni di conformità, certificati di taratura, verifiche di funzionalità, comunicazioni con il produttore o il fornitore e ogni documento utilizzato per ritenere il dispositivo nuovamente impiegabile a fini sanzionatori.

L'art. 6, comma 1, del D.M. 8 giugno 2026 dispone che i dispositivi conformi ai prototipi approvati mediante i provvedimenti elencati nell'Allegato B «si intendono omologati per tutti i fini di cui al presente decreto». Tale previsione non può essere applicata come automatica attribuzione dell'omologazione a qualsiasi apparecchio che rechi una denominazione commerciale riconducibile a uno dei decreti elencati.

La disposizione presuppone anzitutto che sia dimostrata la conformità del dispositivo concretamente installato al prototipo originario. Occorre quindi verificare che il singolo esemplare, nella configurazione effettivamente impiegata, corrisponda integralmente al modello esaminato, rispetti le prescrizioni contenute nel provvedimento originario e nel manuale e sia conforme ai requisiti introdotti dalla nuova disciplina.

L'accertamento dovrà stabilire se il dispositivo della S.P. 38 corrisponda esattamente a un prototipo incluso nell'Allegato B; se il decreto richiamato riguardi la medesima architettura tecnica; se le versioni hardware, firmware e software siano quelle esaminate o rientrino tra le varianti formalmente autorizzate; se siano intervenute modifiche o sostituzioni e se queste siano state sottoposte alle necessarie valutazioni.

Dovranno essere esaminati, in particolare, i sensori di rilevamento, le telecamere, gli illuminatori, le eventuali componenti radar o laser, l'unità di calcolo, gli algoritmi di elaborazione, i sistemi di lettura delle targhe, i protocolli di comunicazione, i programmi per la formazione dei fotogrammi e ogni elemento incidente sulla funzione metrologica o sull'individuazione del veicolo.

Analogo controllo dovrà riguardare l'intera catena di acquisizione, elaborazione, trasmissione, memorizzazione e conservazione dei dati. Occorre accertare se immagini e misurazioni siano formate e associate all'interno del dispositivo oppure attraverso sistemi remoti; se siano previste elaborazioni successive su server comunali o appartenenti a

soggetti affidatari; quali software siano utilizzati; quali registri informatici siano generati e come siano garantite integrità, tracciabilità e immutabilità dei dati.

9.1. PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ SANZIONATORIA DOPO ANNI DI UTILIZZO DI DISPOSITIVI PRIVI DELL'OMOLOGAZIONE RICHIESTA

La vicenda della postazione sulla S.P. 38 non può essere ridotta a una questione terminologica relativa al nome del provvedimento ministeriale. Essa si inserisce in un sistema nel quale, per anni, i cittadini sono stati destinatari di sanzioni fondate su dispositivi assistiti da meri decreti di approvazione, frequentemente descritti nei contratti, nei verbali e negli atti amministrativi come apparecchiature omologate.

La distinzione tra approvazione e omologazione era già contenuta negli artt. 45, comma 6, e 142, comma 6, del Codice della strada e nell'art. 192 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. L'omologazione richiede un procedimento riferito al prototipo, comprensivo degli accertamenti e delle prove necessarie a verificarne la rispondenza e l'efficacia. L'approvazione riguarda invece gli elementi per i quali il regolamento non stabilisce caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni.

La Corte di cassazione civile, con ordinanza 18 aprile 2024, n. 10505 e con le successive pronunce conformi, ha chiarito che le due procedure non sono equivalenti e che le risultanze di un dispositivo soltanto approvato non possono costituire la fonte di prova richiesta dall'art. 142, comma 6, del Codice della strada.

Ne consegue che le apparecchiature utilizzate per la misurazione della velocità e assistite esclusivamente da decreti di approvazione risultano prive del titolo legale specificamente richiesto per attribuire efficacia probatoria alle relative misurazioni. Non si tratta di un'irregolarità marginale, ma della mancanza di un requisito che incide direttamente sulla capacità dell'apparato di produrre validamente la prova posta alla base della sanzione.

La questione ha assunto rilievo anche in sede penale. La Corte di cassazione, Sezione V, con sentenza n. 10365 del 2025, e la Sezione VI, con sentenza n. 36051 del 2025, hanno esaminato procedimenti nei quali dispositivi soltanto approvati erano stati presentati nei contratti o negli atti come omologati.

Le decisioni sono state rese nell'ambito di procedimenti cautelari e non costituiscono accertamenti definitivi di responsabilità. Esse hanno tuttavia confermato che approvazione e omologazione sono procedure oggettivamente distinte e che la difformità tra quanto

richiesto, dichiarato e concretamente fornito può assumere rilievo quando sia accompagnata dagli elementi oggettivi e soggettivi previsti dalle singole fattispecie.

La sentenza n. 36051 del 2025 ha inoltre attribuito particolare importanza alla conformità dell'intero sistema al prototipo sottoposto al procedimento ministeriale. La corrispondenza non può riguardare soltanto la telecamera o l'unità di ripresa delle immagini, ma deve comprendere anche l'unità di elaborazione deputata al calcolo della velocità e tutte le ulteriori componenti che partecipano alla formazione della misurazione.

La medesima pronuncia ha chiarito che il verbale di accertamento è un atto pubblico e che l'eventuale indicazione non veritiera del dispositivo come omologato può assumere rilievo ai sensi dell'art. 479 c.p., anche quando tale specifica attestazione non sia assistita dall'efficacia probatoria privilegiata fino a querela di falso.

Il punto assume particolare importanza nel caso di Taglio di Po. La diffida del 23 aprile 2026 aveva già posto il Comune e le altre Amministrazioni interessate nella condizione di verificare la natura del titolo ministeriale, l'identità tecnica dell'apparato e la sua conformità al prototipo. Il riscontro del 10 luglio 2026 non ha però fornito la documentazione necessaria a compiere tali verifiche.

Nonostante ciò, è stata annunciata la riattivazione della postazione e la prosecuzione dell'attività sanzionatoria. Occorre quindi accertare se la decisione sia stata adottata dopo un riesame tecnico e giuridico effettivo oppure confidando esclusivamente nel meccanismo introdotto dall'art. 6 del D.M. 8 giugno 2026.

La disposizione ministeriale afferma che i dispositivi conformi ai prototipi indicati nell'Allegato B «si intendono omologati». Essa rischia però di essere utilizzata per consentire la prosecuzione dell'attività sanzionatoria mediante i medesimi apparecchi che, sino a quel momento, disponevano soltanto di decreti di approvazione, senza che siano stati resi conoscibili i rapporti di prova, i fascicoli tecnici e gli accertamenti individuali sui singoli prototipi.

La nuova disciplina non può tradursi nella semplice sostituzione della parola «approvato» con la parola «omologato», lasciando immutati il dispositivo, le sue componenti, le verifiche tecniche e la documentazione disponibile. Una diversa etichetta amministrativa non dimostra che siano state realmente eseguite le prove richieste, né che il singolo esemplare reinstallato corrisponda integralmente al prototipo indicato nell'Allegato B.

Dopo anni nei quali sono state irrogate sanzioni mediante apparecchiature oggi chiaramente riconosciute come inidonee a costituire fonte di prova quando soltanto approvate, non è

ammissibile proseguire il medesimo sistema facendo affidamento su una presunzione generale di omologazione, senza una verifica concreta del dispositivo e senza la documentazione del procedimento tecnico.

L'art. 6 non può sostituire gli accertamenti riferiti ai singoli prototipi, né cancellare la distinzione prevista dalle fonti sovraordinate. Il suo effetto presuppone che sia stata realmente accertata la conformità di ciascun modello inserito nell'Allegato B ai requisiti del Capo 1 dell'Allegato A. Diversamente, la formula «si intendono omologati» finirebbe per attribuire il risultato dell'omologazione senza rendere riconoscibile il procedimento tecnico che dovrebbe precederlo.

Nel caso della S.P. 38, la riattivazione avrebbe pertanto dovuto essere preceduta da un riesame formale e documentato riguardante l'identità del singolo esemplare, la corrispondenza dell'intera configurazione al prototipo, l'esistenza delle prove tecniche e metrologiche, la conformità delle unità di ripresa e di elaborazione, la validità della taratura, le verifiche di funzionalità e l'assenza di modifiche non autorizzate.

Si chiede alla Guardia di Finanza di acquisire ogni atto formato dal Comune di Taglio di Po, dalla Polizia locale, dalla Provincia di Rovigo, dalla Prefettura, dalla Sezione Polizia Stradale, da AS2 s.r.l., dal produttore e dagli eventuali ulteriori fornitori dopo la comunicazione ministeriale del 9 giugno 2026 e dopo la pubblicazione del decreto.

Dovranno essere individuati il soggetto che ha proposto la riattivazione, il responsabile che ha attestato la regolarità dell'apparato, i documenti tecnici concretamente esaminati, le verifiche compiute e le ragioni per le quali il dispositivo sia stato ritenuto utilizzabile nonostante le contestazioni già formalmente comunicate da Altvelox.

Dovrà essere accertato, in particolare, se la decisione di procedere sia stata fondata su un'effettiva istruttoria tecnica oppure sul solo effetto dichiarativo dell'art. 6, comma 1. In tale seconda ipotesi, l'attività sanzionatoria proseguirebbe senza che sia stato risolto il problema originario: l'assenza di un procedimento di omologazione riconoscibile e di una prova certa della conformità dell'apparecchio concretamente installato.

9.2. ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE TECNICHE E PROCEDIMENTO POSTO A FONDAMENTO DELLE OMOLOGAZIONI

La verifica non può arrestarsi all'esistenza formale del decreto ministeriale. L'omologazione presuppone accertamenti tecnici e metrologici idonei a dimostrare che il

prototipo misura correttamente la velocità entro gli errori ammessi, mantiene la propria affidabilità nelle condizioni previste di impiego e rispetta i requisiti funzionali stabiliti dalla disciplina applicabile.

Con nota prot. DC2026UTM085 del 13 luglio 2026, Accredia ha comunicato di non avere rilasciato alcun tipo di accreditamento al Laboratorio di Taratura del Centro Superiore Ricerche e Prove Autoveicoli e Dispositivi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Accredia ha inoltre attestato che nessuna struttura, laboratorio od organismo facente capo al MIT risulta accreditato per eseguire, sotto accreditamento, le attività di taratura relative ai dispositivi di misurazione della velocità istantanea o media, ai sistemi radar, laser, ottici, video o basati su sensori, alle misurazioni mediante veicolo reale o simulatore, alla lunghezza della base estesa, ai riferimenti temporali e alle grandezze di velocità, spazio, tempo e frequenza.

I Centri Prova Autoveicoli di Milano e Torino risultano accreditati quali organismi di ispezione di tipo B ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012, ma per campi tecnici non coincidenti né riconducibili alle attività di taratura dei dispositivi di misurazione della velocità. Tale accreditamento ispettivo non conferisce la qualifica di laboratorio di taratura e non consente l'emissione, sotto accreditamento, dei relativi certificati.

Il dato deve essere valutato con precisione. La risposta di Accredia non esclude la competenza amministrativa del MIT ad adottare il provvedimento finale di omologazione. Dimostra però che il CSRPAD e le altre strutture ministeriali indicate non risultano accreditati da Accredia per eseguire sotto accreditamento le specifiche tarature considerate.

Il Ministero avrebbe quindi dovuto fondare le proprie determinazioni su prove e certificati provenienti da laboratori esterni tecnicamente qualificati oppure indicare quale diverso regime, vigente al momento delle prove originarie, consentisse alle strutture utilizzate di eseguire validamente le operazioni dichiarate.

La nota Accredia non consente di affermare che nessuna attività tecnica sia stata compiuta. Consente però di escludere, salvo diversa documentazione ufficiale, che le strutture ministeriali indicate abbiano eseguito tali tarature quali laboratori accreditati da Accredia per le specifiche grandezze e per i relativi campi di misura.

Devono pertanto essere individuati i soggetti che abbiano materialmente eseguito le prove utilizzate nei procedimenti originari e che siano state successivamente ritenute sufficienti per dichiarare conformi i prototipi inseriti nell'Allegato B.

Si chiede di acquisire, per il modello concretamente installato sulla S.P. 38 e per il corrispondente prototipo eventualmente incluso nell'Allegato B, l'intero fascicolo tecnico del procedimento originario e della successiva valutazione effettuata ai fini del D.M. 8 giugno 2026.

Il fascicolo dovrà comprendere la domanda del costruttore, le relazioni tecniche, gli schemi costruttivi, i manuali, le versioni hardware e software, l'indicazione dei prototipi o campioni depositati, i rapporti di prova, i verbali delle operazioni, i certificati di taratura, le attestazioni ministeriali e ogni documento impiegato per accertare la rispondenza del sistema ai requisiti previsti.

Dovranno essere acquisite le procedure di prova e di taratura applicate, con indicazione delle grandezze misurate, dei campi di misura, delle condizioni ambientali, delle velocità simulate o reali, del numero e della ripetizione delle misurazioni, degli errori riscontrati, dei criteri di accettazione e delle modalità con cui sia stata valutata la stabilità del risultato.

Occorre inoltre identificare gli strumenti campione utilizzati, distinguendo i campioni di riferimento dai campioni di lavoro, e acquisire i relativi certificati di taratura, la catena di riferibilità metrologica, le date di validità, le procedure di conferma metrologica e gli eventuali registri delle verifiche intermedie.

Particolare rilievo assume la documentazione dell'incertezza di misura. I rapporti e i certificati dovranno riportare il risultato ottenuto, l'errore sperimentale rilevato, l'incertezza estesa associata, il fattore di copertura utilizzato e il livello di probabilità adottato.

Dovrà essere possibile verificare come siano state considerate le singole componenti dell'incertezza riferibili agli strumenti campione, al metodo, all'operatore, alle condizioni ambientali, alla ripetibilità, alla risoluzione del dispositivo e al sistema di simulazione o confronto. Una generica attestazione di esito positivo, priva dell'indicazione dell'incertezza estesa e della riferibilità dei campioni, non consente di ricostruire l'affidabilità metrologica della prova.

Per ogni laboratorio o organismo intervenuto dovranno essere acquisiti il certificato di accreditamento e il relativo allegato tecnico, con indicazione dello specifico scopo, delle grandezze, dei campi di misura, dei metodi applicati e delle sedi operative comprese nell'accreditamento.

Per le attività di taratura dovrà essere verificata la conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e la validità dell'accreditamento alla data delle operazioni. Dovrà inoltre essere acquisita l'eventuale certificazione del sistema di gestione per la qualità secondo la norma

UNI EN ISO 9001, con indicazione del campo di applicazione, della sede certificata e del periodo di validità.

La certificazione ISO 9001 attesta il sistema organizzativo di gestione della qualità, ma non sostituisce l'accreditamento tecnico del laboratorio secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025. Le due attestazioni dovranno pertanto essere valutate separatamente: la prima rispetto alle procedure organizzative; la seconda rispetto alla competenza tecnica a eseguire una determinata prova o taratura, per una specifica grandezza, mediante un determinato metodo e in un definito campo di misura.

Occorre altresì acquisire i verbali di verifica delle apparecchiature di prova, i registri di manutenzione dei banchi e dei simulatori, i programmi di taratura dei campioni, le procedure di controllo delle condizioni ambientali, la documentazione sulla qualificazione del personale, le autorizzazioni alla sottoscrizione dei rapporti e gli atti relativi alla partecipazione a confronti interlaboratorio o prove valutative, ove previsti.

Tali acquisizioni sono necessarie anche per verificare la dichiarazione posta a fondamento dell'Allegato B. Dalla documentazione finora ostesa non risultano infatti individuati il laboratorio esterno eventualmente incaricato, il relativo numero di accreditamento, lo scopo tecnico coperto, la data delle prove, il rapporto conclusivo, il prototipo materialmente esaminato, le versioni hardware e software valutate e la comparazione tra i risultati originari e i requisiti del Capo 1 dell'Allegato A.

Qualora gli accertamenti dimostrassero l'esistenza di rapporti di prova e certificati tecnicamente idonei, tali documenti dovranno essere confrontati con l'apparato reinstallato sulla S.P. 38.

Qualora, invece, il fascicolo confermasse l'assenza di prove individualizzate, di laboratori qualificati, di campioni riferibili, di certificati completi e di risultati corredati dall'incertezza di misura, dovrà essere verificato se l'effetto previsto dall'art. 6 sia stato attribuito sulla sola base di una dichiarazione generale, trasformando precedenti approvazioni in omologazioni senza rendere riconoscibile il procedimento tecnico richiesto dagli artt. 45 e 142 del Codice della strada e dall'art. 192 del relativo Regolamento.

10. RICOSTRUZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEI PROVENTI E PRIME ANOMALIE RILEVABILI

La ricostruzione dei flussi finanziari deve mantenere rigorosamente distinti i proventi derivanti dalle violazioni diverse dall'eccesso di velocità, disciplinati dall'art. 208 del Codice della strada, dai proventi derivanti dagli accertamenti dell'art. 142 effettuati mediante dispositivi di rilevamento. Devono inoltre essere separate le somme complessivamente incassate, la quota di spettanza del Comune, quella attribuita alla Provincia quale ente proprietario della S.P. 38, le somme soltanto accertate, quelle effettivamente riscosse e quelle destinate o utilizzate.

Dalle relazioni ministeriali prodotte per gli esercizi dal 2021 al 2025 emerge, quale mera somma aritmetica dei valori dichiarati nei rispettivi modelli, un ammontare complessivo di euro 2.597.266,85. Di tale importo, euro 1.028.752,74 sono indicati alla voce relativa alle violazioni diverse da quelle dell'art. 142, mentre euro 1.568.514,11 risultano complessivamente inseriti nelle voci riguardanti i limiti di velocità.

Questi valori non possono essere qualificati, senza ulteriori verifiche, come entrate integralmente rimaste nella disponibilità del Comune. All'interno delle relazioni sono infatti riportati complessivamente euro 1.098.092,11 alla voce relativa al cinquanta per cento dei proventi derivanti dagli accertamenti compiuti su strade non appartenenti all'ente, con indicazione della Provincia di Rovigo quale ente beneficiario. Occorre pertanto distinguere la quota comunale da quella provinciale ed evitare che la medesima somma sia considerata contemporaneamente provento, trasferimento e risorsa utilizzata dal Comune.

Le relazioni degli esercizi 2021, 2022, 2023 e 2024 dichiarano espressamente che i dati non derivano da un rendiconto approvato, ma da un «verbale di chiusura». Soltanto la relazione relativa al 2025 dichiara che i dati provengono dal rendiconto approvato.

Tale circostanza non dimostra, da sola, l'irregolarità delle certificazioni, ma impone di acquisire i rendiconti definitivamente approvati, le eventuali rettifiche trasmesse sulla piattaforma ministeriale e le riconciliazioni effettuate dal responsabile finanziario. L'art. 142, comma 12-quater, richiede infatti l'indicazione dei proventi risultanti dal rendiconto approvato e degli interventi realizzati, con specificazione degli oneri sostenuti. La norma prevede inoltre, per la mancata trasmissione o per l'impiego difforme, la riduzione del novanta per cento della quota spettante, con espressa rilevanza disciplinare e contabile dell'inadempimento.

Il decreto interministeriale 30 dicembre 2019 precisa che la relazione annuale deve riferirsi all'ammontare incassato, distinguendo i proventi generali da quelli derivanti dalle violazioni dei limiti di velocità e separando, per questi ultimi, le somme di intera spettanza dell'ente dai proventi da ripartire con il proprietario della strada. La ripartizione deve essere

effettuata sulle somme incassate, al netto delle spese sostenute per i procedimenti amministrativi connessi, che devono quindi essere individuate e documentate analiticamente.

10.1. RELAZIONE RELATIVA ALL'ESERCIZIO 2021

Per il 2021 il Comune ha dichiarato euro 76.856,35 per le violazioni diverse dall'art. 142 ed euro 319.673,78 per le violazioni dei limiti di velocità. All'interno di quest'ultima somma, euro 127.852,63 sono indicati quale quota del cinquanta per cento riferita a strade non comunali e risultano associati alla Provincia di Rovigo.

La relazione dichiara contemporaneamente la destinazione dell'intero importo di euro 319.673,78 da proventi dell'art. 142, ripartendolo in euro 296.673,89 per infrastrutture stradali ed euro 22.999,89 per il potenziamento dei controlli.

Deve quindi essere chiarito se l'importo di euro 127.852,63 costituisca una somma effettivamente trasferita alla Provincia, una quota da trasferire, oppure una parte delle risorse che il Comune ha ritenuto di poter destinare direttamente. Se si trattava della quota provinciale, la sua inclusione tra le somme utilizzate dal Comune determinerebbe una duplicazione contabile o, comunque, un'incoerenza nella relazione.

Quanto alle uscite, euro 181.087,54 sono stati indicati per la manutenzione ordinaria delle strade con una percentuale di realizzazione del 38,38 per cento, ma l'intero importo è stato ricompreso nel totale dichiarato come utilizzato. Anche il totale della categoria risulta realizzato soltanto nella misura del 62,39 per cento.

La relazione annuale deve indicare gli interventi realizzati e gli oneri sostenuti, non le sole previsioni o prenotazioni. Ai sensi dell'art. 182 del d.lgs. n. 267 del 2000, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento costituiscono fasi distinte della spesa. La mera assunzione dell'impegno non dimostra quindi l'esecuzione della prestazione, la sua regolare liquidazione o il pagamento.

Dovranno essere acquisiti gli atti relativi ai 47.143,03 euro genericamente indicati come «progettazione», ai 20.000 euro destinati alla videosorveglianza e ai 23.300,37 euro per l'illuminazione pubblica. Tali voci possono rientrare nel vincolo dell'art. 142, comma 12-ter, soltanto se riferite a interventi precisamente individuati sulle infrastrutture stradali o sui relativi impianti e sorrette da un concreto collegamento con la sicurezza della circolazione.

Una generica spesa per illuminazione o videosorveglianza urbana non è, da sola, sufficiente.

L'acquisto dell'automezzo per la protezione civile, finanziato con euro 19.214,09 provenienti dall'art. 208, richiede inoltre la verifica della data dell'impegno e dell'affidamento. La possibilità di utilizzare tali risorse per mezzi di protezione civile è entrata in vigore il 31 luglio 2021; la spesa è quindi astrattamente consentita soltanto se assunta successivamente e nel rispetto delle ulteriori condizioni previste dall'art. 208, comma 5-bis.

10.2. RELAZIONE RELATIVA ALL'ESERCIZIO 2022

Per il 2022 risultano euro 206.887,97 per le violazioni diverse dall'art. 142 ed euro 398.780,39 per gli accertamenti di velocità. L'intera somma di euro 398.780,39 è inserita nella voce relativa al cinquanta per cento dei proventi riscossi su strade non comunali ed è indicata come spettante alla Provincia di Rovigo.

La medesima cifra è però destinata integralmente dal Comune agli interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture, senza alcuna quota indicata per il potenziamento dei controlli.

Il Quadro 5 contraddice questa ripartizione. Euro 339.465,29 sono infatti collocati nella categoria riservata al potenziamento delle attività di controllo, ma sono descritti come «manutenzione ordinaria strade» per euro 299.693,52 e «manutenzione illuminazione pubblica» per euro 39.771,77.

Si tratta di un'incongruenza documentale oggettiva. Le due spese, per la loro descrizione, appartengono eventualmente alla categoria delle infrastrutture stradali e dei relativi impianti, non a quella del potenziamento dei controlli. Occorre verificare se vi sia stato un errore di compilazione, una classificazione contabile impropria oppure una destinazione diversa da quella dichiarata nel Quadro 3.

Ulteriore incoerenza emerge nella parte relativa all'art. 208. La «manutenzione ordinaria strade» di euro 25.861 è collocata sotto la lettera b), riservata al potenziamento delle attività di controllo e all'acquisto di mezzi e attrezzature della polizia locale, mentre la manutenzione stradale rientra nella lettera c). Le percentuali di realizzazione del 25, 25 e 50 per cento coincidono inoltre esattamente con le percentuali legali di ripartizione della quota vincolata. Ciò induce a verificare se il campo «percentuale di realizzazione» sia stato

utilizzato erroneamente per indicare le percentuali di destinazione normativa, anziché l'effettivo stato di esecuzione degli interventi.

Anche in questo esercizio una parte consistente delle somme è stata indicata come costo integrale nonostante uno stato di realizzazione parziale. Se la percentuale del cinquanta per cento riferita alla manutenzione ordinaria delle strade rappresenta l'avanzamento effettivo, non risulta spiegato perché l'intero importo di euro 299.693,52 sia stato considerato quale onere sostenuto.

10.3. RELAZIONE RELATIVA ALL'ESERCIZIO 2023

Per il 2023 sono indicati euro 88.526,76 per le altre violazioni ed euro 557.201,70 per l'art. 142. Quest'ultimo importo deriva dalla somma di due valori identici, pari a euro 278.600,85: uno collocato nella voce dei proventi su strade di competenza o in concessione e l'altro nella voce del cinquanta per cento spettante per gli accertamenti sulle strade non comunali, con indicazione della Provincia di Rovigo.

La destinazione dichiarata dal Comune è però limitata a euro 278.600,85. Tale rappresentazione potrebbe corrispondere a una ripartizione paritaria del gettito complessivo, ma la collocazione della quota comunale nella voce relativa alle strade di propria competenza non consente di verificarlo. Devono pertanto essere acquisiti i registri dei verbali distinti per strada, i reversali d'incasso e i mandati di pagamento alla Provincia.

Le uscite del 2023 presentano profili particolarmente rilevanti. Dei 278.600,85 euro dichiarati come quota destinata alle infrastrutture stradali, soltanto euro 107.198,08 sono riferiti a un intervento individuato, ossia i lavori sul ponte di via Sicilia. I restanti euro 171.402,77, pari a oltre il sessantuno per cento della somma, sono descritti mediante voci generiche: manutenzione delle aree a verde, manutenzione del patrimonio con acquisto di beni, manutenzione del patrimonio mediante servizi, manutenzione ordinaria delle piazze e consumi energetici. La sola voce «spese per consumi energetici» ammonta a euro 107.484,21.

Queste denominazioni non consentono di verificare la conformità all'art. 142, comma 12-ter. La manutenzione del verde può essere ammissibile soltanto quando riguarda vegetazione laterale alle strade e sia funzionale alla visibilità, alla percorribilità o alla sicurezza. La manutenzione del patrimonio e delle piazze deve essere riferita a beni aventi natura di infrastruttura stradale. I consumi energetici possono essere imputati al vincolo soltanto se riferiti a specifici impianti stradali e se sia dimostrato il collegamento con la

sicurezza della circolazione; non può essere ricompresa indistintamente la spesa energetica generale dell'ente.

Nella parte relativa all'art. 208 è inoltre indicato un acquisto di automezzi per euro 11.065,85 con percentuale di realizzazione pari a zero, ma l'intero importo è ugualmente compreso nel totale delle risorse utilizzate. Anche tale dato richiede l'acquisizione della determina, del contratto, della fattura, del verbale di consegna e del mandato di pagamento.

10.4. RELAZIONE RELATIVA ALL'ESERCIZIO 2024

Per il 2024 risultano euro 218.911,49 per le violazioni diverse dall'art. 142 ed euro 162.429,12 per gli accertamenti di velocità. Anche in questo caso l'intero importo dell'art. 142 è riportato nella voce del cinquanta per cento relativo alle strade non comunali ed è associato alla Provincia di Rovigo, ma viene contemporaneamente destinato dal Comune per l'intero ammontare.

La relazione dichiara nel Quadro 3 che tutti i 162.429,12 euro sono destinati alle infrastrutture stradali e che nessuna somma è destinata al potenziamento dei controlli. Nel Quadro 5, tuttavia, euro 33.916 sono indicati nella categoria del potenziamento dei controlli per l'acquisto di automezzi. Anche questa costituisce una discrasia interna che deve essere chiarita.

Le spese per videosorveglianza, pari complessivamente a euro 16.139,14, sono state collocate tra gli interventi infrastrutturali. Occorre verificare se si tratti di impianti specificamente destinati al controllo della circolazione o alla sicurezza stradale, oppure di videosorveglianza urbana generale, che non può essere finanziata con l'art. 142 in assenza di un collegamento diretto e documentato con le finalità vincolate.

Nella rendicontazione dell'art. 208 risultano inoltre due interventi con percentuale di realizzazione pari a zero: euro 30.460,37 per segnaletica ed euro 34.958,67 per il potenziamento dei controlli. Nonostante l'assenza di realizzazione dichiarata, l'intero importo di euro 65.419,04 è ricompreso nel totale di euro 218.911,49 indicato come utilizzato.

L'inclusione di interventi non eseguiti tra gli utilizzi effettivi sarebbe incompatibile con l'obbligo di indicare gli interventi realizzati e gli oneri sostenuti. Deve quindi essere accertato se la percentuale zero derivi da un errore materiale, se le somme siano rimaste soltanto impegnate oppure se siano state successivamente liquidate e pagate.

10.5. RELAZIONE RELATIVA ALL'ESERCIZIO 2025

La relazione del 2025 è l'unica che dichiara di derivare da un rendiconto approvato. Essa indica euro 437.570,17 per le violazioni diverse dall'art. 142 ed euro 130.429,12 per le violazioni dei limiti di velocità. Anche quest'ultimo importo è integralmente collocato nella voce del cinquanta per cento relativo alle strade non comunali e associato alla Provincia di Rovigo, ma viene contemporaneamente destinato dal Comune per l'intero valore.

Nel Quadro 5, euro 14.009,20 per «acquisto beni in dotazione polizia locale» sono inseriti nella categoria degli interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture. Per la descrizione fornita, la spesa sembrerebbe invece riconducibile al potenziamento dei controlli, sempre che i beni siano effettivamente destinati alle funzioni di polizia stradale.

Anche la rendicontazione dell'art. 208 presenta criticità. Un intervento di manutenzione stradale pari a euro 76.277,93 è dichiarato realizzato nella misura dello zero per cento, ma concorre integralmente al totale delle risorse utilizzate. Le percentuali del 39,14 e del 30,14 per cento attribuite, rispettivamente, ai lavori di segnaletica e al potenziamento dei controlli non sono accompagnate da alcuna indicazione degli importi effettivamente liquidati o pagati.

La somma di euro 3.000 destinata al Fondo Perseo può rientrare nelle misure assistenziali e previdenziali previste dall'art. 208 soltanto se riferita al personale della polizia locale individuato dalla norma, sorretta dalla necessaria disciplina contrattuale e distinta dagli ordinari obblighi contributivi dell'ente. È quindi necessario acquisire l'atto di costituzione della posizione, l'elenco dei beneficiari, i criteri di quantificazione e il mandato di pagamento.

11. RIPARTIZIONE DEL 50 PER CENTO CON LA PROVINCIA DI ROVIGO

L'art. 142, comma 12-bis, attribuisce i proventi degli accertamenti di velocità in misura pari al cinquanta per cento all'ente proprietario della strada e all'ente dal quale dipende l'organo accertatore. Per le somme incassate entro il 31 dicembre di ciascun anno, il decreto interministeriale 30 dicembre 2019 impone il versamento entro il 30 aprile dell'anno successivo.

La S.P. 38 appartiene alla Provincia di Rovigo. Dalle relazioni emerge che, nel quinquennio 2021-2025, complessivi euro 1.098.092,11 sono stati indicati nella voce relativa alla quota del cinquanta per cento su strade non comunali, con la Provincia quale beneficiaria.

Non è tuttavia possibile stabilire se tali somme siano state realmente versate, se rappresentino il valore lordo o netto utilizzato per il riparto, oppure se siano state riportate in modo non uniforme nei diversi esercizi. La mancata ostensione della convenzione e della contabilità analitica impedisce inoltre di conoscere quali costi siano stati detratti prima della divisione.

Si chiede quindi di acquisire:

1. la convenzione tra Comune e Provincia, con tutte le modifiche e gli allegati;
2. i prospetti annuali di riparto;
3. i registri dei verbali distinti per S.P. 38 e per le altre strade;
4. le somme incassate entro il 31 dicembre di ciascun esercizio;
5. le spese detratte prima del riparto, con fatture, mandati e criterio di imputazione;
6. i mandati di pagamento alla Provincia e le corrispondenti reversali provinciali;
7. le partite relative a verbali annullati, rimborsati, prescritti o risultati inesigibili;
8. i conguagli effettuati negli esercizi successivi.

Occorre verificare in particolare perché, negli esercizi 2021, 2022, 2024 e 2025, importi indicati come quota riferita alla Provincia risultino contemporaneamente ricompresi tra le risorse destinate dal Comune. Nel 2023, invece, il rapporto tra i due importi appare costruito su due somme identiche. La diversità delle modalità di compilazione non consente una lettura contabile uniforme e rende necessaria la riconciliazione con i dati di tesoreria.

12. VINCOLO DI DESTINAZIONE, EFFETTIVA REALIZZAZIONE E PUBBLICAZIONE

L'art. 142, comma 12-ter, consente l'utilizzo delle quote esclusivamente per la manutenzione e la messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, compresi segnaletica, barriere e relativi impianti, oppure per il potenziamento delle attività di controllo e accertamento delle violazioni.

L'art. 208 impone invece di destinare almeno il cinquanta per cento dei proventi non riferibili all'art. 142 secondo la ripartizione prevista dal comma 4: almeno un quarto della quota vincolata alla segnaletica, almeno un quarto al potenziamento dei controlli e la parte restante alle altre finalità tassativamente connesse alla sicurezza stradale.

Il controllo non può limitarsi alle denominazioni inserite nei modelli ministeriali. Per ciascuna voce devono essere acquisiti la deliberazione annuale di destinazione, il capitolo di entrata e di spesa, la determina di impegno, l'atto di affidamento, il contratto, il CIG, l'eventuale CUP, la fattura, l'atto di liquidazione, il mandato, il certificato di regolare esecuzione e la prova della concreta acquisizione del bene o servizio.

Particolare verifica deve essere dedicata alle voci generiche o non immediatamente riconducibili al vincolo: progettazione, manutenzione del patrimonio, aree a verde, piazze, consumi energetici, illuminazione pubblica, videosorveglianza, acquisto di beni per la polizia locale e potenziamento delle attività di controllo. Per ciascuna spesa deve risultare il bene interessato, la localizzazione, la finalità, il rapporto con la sicurezza della circolazione e l'effettivo stato di realizzazione.

Devono inoltre essere acquisite le ricevute di trasmissione delle relazioni sulla piattaforma ministeriale, i file nativi firmati digitalmente, le eventuali rettifiche e la prova della pubblicazione sul sito istituzionale entro trenta giorni. Le circolari DAIT n. 3 del 6 febbraio 2025 e n. 11 del 5 febbraio 2026 hanno confermato, rispettivamente per gli esercizi 2024 e 2025, l'obbligo di invio telematico e di pubblicazione.

13. RAPPORTI CONTRATTUALI, COSTI DELLA POSTAZIONE E SERVIZI AFFIDATI

Il fascicolo trasmesso mostra il coinvolgimento di AS2 s.r.l. e di professionisti incaricati per gli aspetti geologici, strutturali e relativi alle barriere, ma non consente di ricostruire il costo complessivo della postazione e dei servizi collegati.

Devono essere distinti:

- a) i costi dell'apparecchio e delle sue componenti;
- b) le opere civili, le fondazioni, i pali, l'alimentazione e le barriere;
- c) la progettazione, la direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza e il collaudo;
- d) il software, la connettività e i sistemi di archiviazione;
- e) la manutenzione ordinaria e straordinaria;
- f) le tarature e le verifiche di funzionalità;
- g) il back-office, la validazione delle immagini, la stampa e la notificazione;

- h) la riscossione ordinaria e coattiva;
- i) la gestione dei ricorsi e del contenzioso;
- j) i costi sostenuti durante i periodi di inattività dell'impianto.

L'art. 61 della legge 29 luglio 2010, n. 120 consente agli enti locali l'accertamento strumentale soltanto mediante apparecchi di proprietà o acquisiti con locazione finanziaria o noleggio a canone fisso. Il corrispettivo non può essere parametrato al numero dei verbali, alla misura delle sanzioni, alle somme riscosse o a percentuali del gettito.

Qualora AS2 s.r.l. abbia operato quale società in house, dovranno essere acquisiti, per ciascun affidamento, il provvedimento motivato, la verifica del controllo analogo, la dimostrazione della prevalenza dell'attività svolta in favore degli enti soci e la valutazione della congruità economica della prestazione. L'art. 7 del d.lgs. n. 36 del 2023 richiede che il provvedimento dia conto dei vantaggi per la collettività e della convenienza rispetto agli standard di mercato.

Dovrà inoltre essere verificato che opere, forniture e servizi funzionalmente unitari non siano stati artificiosamente suddivisi in affidamenti separati. L'art. 14 del d.lgs. n. 36 del 2023 impone di calcolare il valore complessivo dei lotti, delle prestazioni ricorrenti e dei servizi destinati a essere rinnovati, vietando scelte dirette a sottrarre il contratto alla disciplina applicabile.

Tutti i pagamenti devono infine essere riconciliati con i conti dedicati e con l'indicazione del CIG e, quando dovuto, del CUP, secondo l'art. 3 della legge n. 136 del 2010.

14. PROFILI DI POSSIBILE DANNO ERARIALE E DIFFORMITA' DA SOTTOPORRE AD ACCERTAMENTO

Sulla base delle sole relazioni ministeriali possono essere già individuate anomalie documentali oggettive, ma non può ancora essere affermata l'esistenza definitiva di un danno erariale. Questo potrà essere accertato soltanto mediante il confronto con le scritture contabili e con i documenti di spesa.

Dovranno essere verificati, in particolare:

- a) la possibile sovrapposizione tra la quota provinciale e le somme dichiarate come utilizzate dal Comune;

- b) l'eventuale mancato o tardivo riversamento alla Provincia;
- c) l'utilizzo di una base di riparto non conforme o ridotta mediante costi non documentati;
- d) le incoerenze tra i Quadri 3 e 5 delle relazioni 2022 e 2024;
- e) la classificazione di spese di manutenzione stradale tra le attività di controllo;
- f) l'inserimento di automezzi o dotazioni della polizia locale tra le infrastrutture stradali;
- g) l'indicazione come utilizzate di somme riferite a interventi con percentuale di realizzazione pari a zero o comunque parziale;
- h) l'imputazione di consumi energetici generali, manutenzione del patrimonio, aree verdi, piazze o videosorveglianza senza prova del collegamento con la sicurezza stradale;
- i) la presenza di pagamenti per progettazioni o PGTU privi di elaborato consegnato, approvato e concretamente utilizzabile;
- j) la duplicazione del finanziamento del medesimo intervento mediante proventi dell'art. 208, proventi dell'art. 142, risorse ordinarie o altri contributi;
- k) l'assunzione di costi per un dispositivo non utilizzabile, inattivo o privo dei requisiti tecnici necessari;
- l) la corresponsione di canoni durante il periodo di mancato funzionamento;
- m) l'eventuale remunerazione dei gestori o fornitori in funzione del numero dei verbali o delle somme riscosse;
- n) le spese per annullamenti, rimborsi, soccombenze giudiziali e rielaborazione dei procedimenti derivanti da carenze tecniche o amministrative;
- o) l'omessa applicazione della riduzione prevista dall'art. 142, comma 12-quater, in presenza di rendicontazione mancante o di impiego difforme.

Si chiede pertanto alla Guardia di Finanza di procedere alla ricostruzione integrale delle entrate e delle uscite dal primo esercizio di funzionamento sino al 2026, mediante acquisizione dei bilanci, dei rendiconti, dei partitari, dei mastri, delle reversali, dei mandati, dei registri dei verbali, delle convenzioni con la Provincia, dei contratti con AS2 s.r.l. e con gli altri operatori, delle fatture, dei conti dedicati e dei documenti comprovanti la concreta esecuzione degli interventi dichiarati.

15. PROFILI PENALI EVENTUALMENTE RAVVISABILI

Si chiede alla Guardia di Finanza di trasmettere gli atti alla competente Autorità giudiziaria qualora dagli accertamenti emergano elementi oggettivi suscettibili di assumere rilevanza penale. La presente richiesta non comporta alcuna anticipata attribuzione di responsabilità, ma è diretta a consentire l'individuazione dei soggetti che abbiano materialmente formato, sottoscritto, utilizzato o concorso a formare gli atti, nonché di coloro ai quali fossero concretamente attribuiti i relativi obblighi d'ufficio.

Ai fini della valutazione, assumono rilievo anche le sentenze della Corte di cassazione penale, Sezione V, n. 10365 del 2025, decisa il 23 gennaio 2025 e depositata il 14 marzo 2025, e Sezione VI, n. 36051 del 2025, decisa il 30 settembre 2025 e depositata il 5 novembre 2025. Entrambe sono intervenute nell'ambito di procedimenti cautelari reali concernenti dispositivi di rilevamento della velocità presentati contrattualmente o negli atti amministrativi come omologati, pur risultando soltanto approvati o non corrispondenti integralmente al prototipo depositato.

Le pronunce non costituiscono sentenze definitive di condanna e non autorizzano automatismi rispetto alla vicenda qui esposta. Esse attestano, tuttavia, che la distinzione tra approvazione e omologazione può assumere rilievo anche penale quando la diversa qualificazione del dispositivo sia inserita nei contratti, nei certificati, nei verbali o negli altri atti pubblici e sia accompagnata dagli ulteriori elementi oggettivi e soggettivi richiesti dalle singole fattispecie.

La sentenza n. 10365 del 2025 ha ritenuto, nel limitato giudizio sul sequestro preventivo, configurabile il *fumus* dei reati ipotizzati in presenza di **apparecchiature contrattualmente rappresentate come conformi ai requisiti richiesti, ma in realtà prive della completa corrispondenza tecnica e funzionale dichiarata**. La Corte ha precisato che la frode nelle pubbliche forniture richiede un comportamento ulteriore rispetto al mero inadempimento contrattuale, riconoscibile nella malafede negoziale, nella condotta dissimulatrice o nella consapevole consegna di un bene qualitativamente diverso, presentato come provvisto dei requisiti pattuiti. La pronuncia ha annullato con rinvio soltanto in relazione a specifici capi per la mancata valutazione della posizione soggettiva e del concreto rapporto negoziale attribuito a uno degli indagati, rigettando il ricorso per il resto.

La successiva sentenza n. 36051 del 2025 ha nuovamente richiamato la non equipollenza tra approvazione e omologazione e ha ritenuto adeguatamente motivato, sul piano del *fumus*, il riferimento alla frode nelle pubbliche forniture **quando i contratti richiedevano**

apparecchi omologati e quelli consegnati risultavano soltanto approvati o tecnicamente difformi. La Corte ha attribuito particolare rilievo anche alla necessità che la conformità riguardi l'intero sistema, compresa l'unità di elaborazione deputata al calcolo della velocità, e non soltanto l'unità di ripresa delle immagini.

La medesima sentenza ha precisato che, ai fini dell'art. 356 c.p., è sufficiente il dolo generico consistente nella consapevolezza di consegnare beni significativamente difformi, per origine, provenienza, qualità o quantità, rispetto alle caratteristiche convenute o imposte dalla legge o dall'atto amministrativo. Non è indispensabile che ricorrano *l'aliud pro alio* in senso civilistico o gli artifici e raggiri propri della truffa.

Quanto al falso ideologico, la Corte ha affermato che il verbale di accertamento della violazione stradale è un atto pubblico e che l'eventuale falsa indicazione dell'apparecchio come omologato può assumere rilievo ai sensi dell'art. 479 c.p., anche quando quella specifica attestazione non sia assistita da fede privilegiata sino a querela di falso. Il carattere fidefaciente incide sull'eventuale aggravante prevista dall'art. 476, comma 2, c.p., ma non costituisce elemento indispensabile della falsità ideologica in atto pubblico.

La sentenza n. 36051 del 2025 ha comunque annullato l'ordinanza cautelare per carenza di motivazione sul diverso requisito del *periculum in mora*, rilevando che il mantenimento del sequestro richiedeva una concreta dimostrazione del pericolo di aggravamento, protrazione o reiterazione delle conseguenze dei reati. Non si tratta, pertanto, di una pronuncia definitiva sulla responsabilità degli indagati, ma di una decisione che ha distinto il vaglio del *fumus* dalla necessaria verifica del pericolo cautelare.

Alla luce di tali principi, si chiede di valutare, sempre subordinatamente all'accertamento di tutti gli elementi costitutivi:

1. l'art. 328, comma 2, c.p., qualora risulti che la richiesta scritta del 23 aprile 2026 sia stata effettivamente ricevuta dall'ufficio competente, che il richiedente fosse titolare dell'interesse previsto dalla norma, che il destinatario fosse tenuto al compimento di uno specifico atto del proprio ufficio e che, decorsi trenta giorni, non abbia compiuto l'atto né comunicato le ragioni del ritardo. La sola formazione del silenzio-rigetto amministrativo non è sufficiente a integrare la fattispecie penale;
2. l'art. 479 c.p., ove atti pubblici, verbali, decreti, determinazioni, relazioni o rendicontazioni contengano consapevoli attestazioni non corrispondenti al vero circa l'omologazione del dispositivo, la sua conformità integrale al prototipo, la presenza e le caratteristiche delle banchine, la classificazione della strada, i dati di incidentalità,

l'impossibilità della contestazione immediata, la regolarità tecnica della postazione, l'effettiva realizzazione degli interventi finanziati o la destinazione delle somme;

3. gli artt. 48 e 479 c.p., eventualmente in concorso ai sensi dell'art. 110 c.p., qualora il pubblico ufficiale autore dell'atto sia stato indotto in errore attraverso certificazioni, dichiarazioni di conformità, relazioni tecniche o rappresentazioni contrattuali consapevolmente inesatte provenienti da fornitori, produttori, tecnici o altri soggetti. L'art. 48 c.p. costituisce una norma sull'errore determinato dall'altrui inganno e richiede l'accertamento del concreto apporto causale della dichiarazione mendace alla formazione dell'atto pubblico;
4. l'art. 476 c.p. soltanto qualora emergano falsificazioni materiali, alterazioni, contraffazioni, sostituzioni o formazione apparente di atti pubblici. La disposizione non deve essere richiamata indistintamente per le attestazioni ideologicamente non veritiere, che ricadono invece nell'art. 479 c.p.;
5. l'art. 481 c.p., qualora un soggetto effettivamente qualificabile come esercente un servizio di pubblica necessità abbia formato un certificato destinato a provare la verità di fatti tecnici e vi abbia attestato consapevolmente circostanze non rispondenti al vero. Dovranno essere verificati la qualifica del firmatario, la natura certificativa dell'atto e la sua concreta utilizzazione nel procedimento amministrativo, contrattuale, sanzionatorio o contabile;
6. l'art. 356 c.p., qualora i contratti, i capitolati, le offerte o gli atti di affidamento richiedessero la fornitura di un dispositivo omologato o conforme a un determinato prototipo e il bene consegnato, noleggiato, reinstallato o mantenuto risultasse significativamente difforme. La verifica dovrà riguardare non soltanto la denominazione commerciale, ma anche l'unità di elaborazione, le versioni hardware e software, i sensori, gli algoritmi e ogni componente funzionale alla formazione della misurazione e della prova. Non sarebbe sufficiente il semplice inadempimento; occorrerebbe accertare la consapevolezza della difformità e l'ulteriore condotta di malafede o dissimulazione richiesta dalla fattispecie;
7. l'art. 640 c.p. soltanto qualora siano dimostrati specifici artifici o raggiri, l'effettiva induzione in errore, l'ingiusto profitto e il corrispondente danno. La mera illegittimità amministrativa della postazione, la non utilizzabilità probatoria dell'apparecchio o l'annullabilità dei verbali non sono, isolatamente considerate, sufficienti a integrare il delitto di truffa.

Si chiede altresì di valutare ogni ulteriore fattispecie che dovesse emergere dalla formazione e utilizzazione degli atti, dalla fornitura e manutenzione del dispositivo, dalla gestione dei proventi, dal riparto con la Provincia, dagli affidamenti, dai pagamenti, dalla rendicontazione ministeriale e dalla conservazione dei dati.

L'individuazione delle responsabilità dovrà essere effettuata sulla base delle competenze concretamente esercitate, delle deleghe, delle assegnazioni interne, degli atti sottoscritti, delle informazioni disponibili a ciascun soggetto e del contributo causale effettivamente prestato. La sola titolarità di una carica politica, amministrativa o dirigenziale non consente di attribuire automaticamente responsabilità penali, che restano personali e devono essere accertate separatamente sotto il profilo oggettivo e soggettivo.

16. RICHIESTE DI ACCERTAMENTO ALLA GUARDIA DI FINANZA

1. acquisire presso Comune, Prefettura, Provincia e Polizia Stradale i registri di protocollo relativi alla PEC del 23 aprile 2026, le ricevute, le assegnazioni, le note interne, le bozze di risposta e gli eventuali provvedimenti non comunicati;
2. individuare i responsabili dei procedimenti di accesso, riesame, autorizzazione, lavori, affidamento, esercizio della postazione e gestione dei proventi;
3. acquisire l'intero fascicolo prefettizio del decreto n. 0036642 del 4 luglio 2025, compresi tutti i verbali, le relazioni, le schede tecniche, i pareri e gli allegati richiamati;
4. acquisire la relazione della Sezione Polizia Stradale prot. n. 2482 del 16 gennaio 2025 e verificare, per il tratto S.P. 38 interessato, incidentalità, cause, velocità operative, classificazione, banchine, accessi, possibilità di fermo e contestazione immediata;
5. acquisire il parere provinciale prot. n. 35177 del 27 giugno 2025 e ogni sopralluogo o elaborato dell'ente proprietario;
6. effettuare, se ritenuto necessario, sopralluogo georeferenziato e rilievo metrico della sezione stradale, delle banchine, della segnaletica, delle distanze, della visibilità e della posizione effettiva del dispositivo;

7. identificare il dispositivo concretamente reinstallato mediante marca, modello, matricola, seriale, hardware, software, componenti, sistema di acquisizione e trasmissione, nonché titolo di proprietà o disponibilità;
8. acquisire il provvedimento ministeriale applicabile, la documentazione di conformità al prototipo, il manuale, la dichiarazione del costruttore, le tarature e le verifiche di funzionalità, verificando il regime del D.M. 8 giugno 2026 e l'eventuale inclusione nell'Allegato B;
9. acquisire verbali di installazione, collaudo, messa in servizio, prove, manutenzione e fotografie attuali, nonché gli atti adottati dopo la pubblicazione del D.M. 8 giugno 2026;
10. acquisire l'ordinanza del limite di velocità e gli atti tecnici che ne attestino l'attualità, distinguendo ragioni permanenti da ragioni contingenti o manutentive;
11. acquisire la convenzione tra Comune e Provincia per la ripartizione dei proventi e tutti i prospetti di liquidazione e riversamento dal primo anno di attivazione al 2026;
12. acquisire per gli esercizi 2021-2025 e per il 2026 in corso i rendiconti, i mastri, i capitoli, gli accertamenti, le riscossioni, gli impegni, le liquidazioni, i mandati, le reversali, i residui, il fondo pluriennale vincolato e la composizione dell'avanzo vincolato riferiti agli artt. 208 e 142 del Codice della strada;
13. ricostruire i flussi distinguendo somme accertate, rimosse, non rimosse, annullate, rimborsate, dichiarate inesigibili, riversate alla Provincia e trattenute dal Comune;
14. acquisire le relazioni annuali ex art. 142, comma 12-quater, per gli anni 2021-2025, le ricevute telematiche, le rettifiche e le pubblicazioni sul sito istituzionale, confrontandole con la contabilità;
15. verificare le movimentazioni dei conti dedicati "Violazioni al CDS" e "Proventi Insoluti Codice della Strada", nonché il raccordo con il tesoriere e con la riscossione coattiva;
16. acquisire tutti gli affidamenti, determine, contratti, CIG, CUP, ordini, fatture, stati di avanzamento, certificati di regolare esecuzione e pagamenti relativi a dispositivo, opere civili, barriere, progettazione, manutenzione, software, connettività, taratura, verbali, notifiche e riscossione;

17. accertare il ruolo di AS2 s.r.l. e di ogni operatore economico o professionista coinvolto, i rapporti societari e contrattuali, i subaffidamenti e l'effettiva esecuzione delle prestazioni;
18. verificare che ogni eventuale noleggio o locazione sia a canone fisso e che nessun compenso sia collegato al numero o all'importo delle sanzioni o alle somme riscosse;
19. acquisire gli atti relativi alle somme indicate per la redazione del PGTU negli anni 2021-2023, verificando esistenza, consegna, approvazione, aggiornamento e utilizzo dell'elaborato;
20. acquisire il numero dei verbali emessi dalla postazione S.P. 38 per anno, gli esiti dei ricorsi, gli annullamenti in autotutela, i rimborsi e le spese di soccombenza, quantificando l'eventuale costo complessivo del contenzioso;
21. acquisire il fascicolo tecnico e contabile della postazione S.P. 46, limitatamente agli elementi utili a verificare il medesimo sistema di affidamento, gestione, rendicontazione e titolazione tecnica;
22. preservare, ove necessario, log, database, immagini, file di configurazione, registri di impiego, flussi di trasmissione e dati contabili, assicurandone integrità e catena di custodia;
23. quantificare l'eventuale danno erariale e trasmettere gli esiti alla Procura regionale presso la Corte dei conti per il Veneto;
24. trasmettere alla Procura della Repubblica competente gli atti dai quali emergano notizie di reato, con indicazione delle persone effettivamente responsabili dei procedimenti e degli atti.

17. RICHIESTE ALLA CORTE DEI CONTI, AD ANAC E AL MINISTERO DELL'INTERNO

Alla Procura regionale presso la Corte dei conti per il Veneto si chiede di valutare l'apertura di un'istruttoria per i possibili profili di danno erariale sopra indicati e di acquisire gli esiti delle verifiche della Guardia di Finanza.

Alla Sezione regionale di controllo si chiede di valutare, nell'ambito delle proprie attribuzioni, la regolarità della gestione dei proventi vincolati, la corrispondenza delle

relazioni ministeriali ai documenti contabili, la ripartizione con la Provincia e l'eventuale rilevanza ai fini dei controlli sugli equilibri e sulla gestione finanziaria dell'ente.

Ad ANAC si chiede di verificare i profili di trasparenza, pubblicazione, programmazione, affidamento, CIG, esecuzione e controllo dei contratti pubblici relativi alla reinstallazione e gestione della postazione, nonché la completezza delle sezioni di amministrazione trasparente.

Alla Direzione Centrale per la Finanza Locale si chiede di confermare l'avvenuta ricezione delle relazioni del Comune di Taglio di Po per gli anni 2021-2025, di trasmetterle agli organi di controllo e di segnalare eventuali omissioni, rettifiche o discordanze. All'Ispettorato Generale di Amministrazione e al Servizio Polizia Stradale si chiede di verificare le omissioni di riscontro e l'esistenza degli atti tecnici richiamati dal decreto prefettizio.

18. ISTANZE PROCEDURALI

L'esponente chiede:

- A. la protocollazione del presente esposto e la comunicazione del numero assegnato alla PEC altvelox@legalmail.it;
- B. di essere sentito personalmente per chiarire i fatti e depositare la documentazione integrativa;
- C. di essere avvisato, quale persona offesa ove riconosciuta, dell'eventuale richiesta di archiviazione ai sensi dell'art. 408, comma 2, c.p.p.;
- D. che ogni comunicazione sia trasmessa al domicilio digitale altvelox@legalmail.it;
- E. la riserva di produrre ulteriori atti, dati contabili, verbali e provvedimenti che saranno acquisiti successivamente e di esercitare ogni facoltà riconosciuta dalla legge.

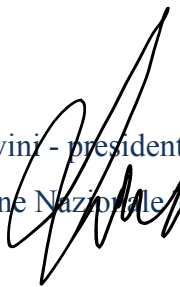
19. ELENCO ALLEGATI

1. Diffida e messa in mora con contestuale istanza di accesso documentale del 23 aprile 2026 con ricevute PEC di accettazione e avvenuta consegna ai destinatari;
2. PEC del Comune di Taglio di Po prot. n. 10746 del 10 luglio 2026;

3. decreto prefettizio prot. interno n. 0036642 del 4 luglio 2025, fasc. n. 4795/2021, Area III;
4. fascicolo “Documentazione Velox Sp 38.pdf”, pagine 92;
5. denuncia-querela Altvelox del 3 febbraio 2025;
6. denuncia-querela Altvelox del 1° settembre 2025;
7. denuncia-querela Altvelox del 2 aprile 2026;
8. dichiarazioni e relazioni sui proventi ex art. 142, comma 12-bis, per il periodo 2021-2023, già richiamate nella denuncia del 3 febbraio 2025, se disponibili in copia;
9. documento di identità del sottoscrittore.
10. copia dello statuto associazione Altvelox.

Roma, 18 luglio 2026

Gianantonio Sottile Cervini - presidente e legale rappresentante
ALTVELOX Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada



Da: "Namirial S.p.A." <posta-certificata@sicurezzapostale.it>
Inviato: sabato 18 luglio 2026 18:32 (GMT+02:00)
A: altvelox@legalmail.it
Oggetto: CONSEGNA: Comune di Taglio di Po (RO), postazione autovelox sulla S.P. 38 al km 2+145 circa. Diffida e istanza di accesso del 23 aprile 2026; riscontro comunale tardivo e incompleto del 10 luglio 2026; mancato riscontro, allo stato, di Prefettura di Rovigo, Provincia di Rovigo e Sezione Polizia Stradale di Rovigo. Richiesta di verifica sulla gestione, ripartizione, rendicontazione e destinazione dei proventi sanzionatori, sui rapporti contrattuali, sull'identificazione e legittimazione tecnica del dispositivo, sui costi di reinstallazione e sui possibili profili di omissione di atti d'ufficio e danno erariale.
Allegati: daticert.xml, postacert.eml, smime.p7s

RICEVUTA DI AVVENUTA CONSEGNA

Il giorno **18/07/2026** alle ore **18:32:22 (+0200)** il messaggio
"Comune di Taglio di Po (RO), postazione autovelox sulla S.P. 38 al km 2+145 circa. Diffida e istanza di accesso del 23 aprile 2026; riscontro comunale tardivo e incompleto del 10 luglio 2026; mancato riscontro, allo stato, di Prefettura di Rovigo, Provincia di Rovigo e Sezione Polizia Stradale di Rovigo. Richiesta di verifica sulla gestione, ripartizione, rendicontazione e destinazione dei proventi sanzionatori, sui rapporti contrattuali, sull'identificazione e legittimazione tecnica del dispositivo, sui costi di reinstallazione e sui possibili profili di omissione di atti d'ufficio e danno erariale."
proveniente da **"altvelox@legalmail.it"**
ed indirizzato a **"ro0510000p@pec.gdf.it"**

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: 6E898438.020C5BB9.7611BAF6.FB80120E.posta-certificata@legalmail.it

DELIVERY RECEIPT

On **18/07/2026** at **18:32:22 (+0200)** the message
"Comune di Taglio di Po (RO), postazione autovelox sulla S.P. 38 al km 2+145 circa. Diffida e istanza di accesso del 23 aprile 2026; riscontro comunale tardivo e incompleto del 10 luglio 2026; mancato riscontro, allo stato, di Prefettura di Rovigo, Provincia di Rovigo e Sezione Polizia Stradale di Rovigo. Richiesta di verifica sulla gestione, ripartizione, rendicontazione e destinazione dei proventi sanzionatori, sui rapporti contrattuali, sull'identificazione e legittimazione tecnica del dispositivo, sui costi di reinstallazione e sui possibili profili di omissione di atti d'ufficio e danno erariale." sent from **"altvelox@legalmail.it"**
and addressed to **"ro0510000p@pec.gdf.it"**

has been delivered to the destination mailbox.

Message ID: 6E898438.020C5BB9.7611BAF6.FB80120E.posta-certificata@legalmail.it

Da: "altvelox@legalmail.it" <altvelox@legalmail.it>
Inviato: sabato 18 luglio 2026 18:31 (GMT+02:00)
A: ve0220000p@pec.gdf.it; ro0510000p@pec.gdf.it;
veneto.procura@corteconticert.it; veneto.controllo@corteconticert.it;
protocollo@pec.anticorruzione.it; gabinetto.ministro@pec.interno.it;
dait.prot@pec.interno.it; usg@mailbox.governo.it;
dipps001.0000@pecps.interno.it; dipps001.0210@pecps.interno.it;
iga@pec.interno.it; dipps204.0000@pecps.poliziadistato.it;
ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it; dip.infrarete@pec.mit.gov.it

Oggetto: Comune di Taglio di Po (RO), postazione autovelox sulla S.P. 38 al km 2+145 circa. Diffida e istanza di accesso del 23 aprile 2026; riscontro comunale tardivo e incompleto del 10 luglio 2026; mancato riscontro, allo stato, di Prefettura di Rovigo, Provincia di Rovigo e Sezione Polizia Stradale di Rovigo. Richiesta di verifica sulla gestione, ripartizione, rendicontazione e destinazione dei proventi sanzionatori, sui rapporti contrattuali, sull'identificazione e legittimazione tecnica del dispositivo, sui costi di reinstallazione e sui possibili profili di omissione di atti d'ufficio e danno erariale.

Allegati: Esposto-denuncia Taglio di Po.pdf, ALL.1.pdf, ALL.2.pdf, ALL.3.pdf, ALL.4.pdf, ALL.5.pdf, ALL.6.pdf, ALL.7.pdf, ALL.8.pdf, ALL.9.pdf, ALL.10.pdf

In allegato

--

Con osservanza

ALTVELOX -
Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada

Via degli Uffici del Vicario n. 43 00186 Roma
C.F. 93064060259 - REG. AdE n. 35 Serie 3
www.altvelox.it - presidenza@altvelox.it - Mobile 339.8552498

Il presente messaggio PEC e gli eventuali allegati sono destinati esclusivamente ai soggetti indicati come destinatari. Qualora la presente comunicazione sia stata ricevuta per errore, si invita il ricevente a darne immediata comunicazione al mittente e a cancellare il messaggio e ogni allegato ricevuto, astenendosi da qualsiasi lettura ulteriore, copia, diffusione, inoltro o utilizzo del contenuto. Il contenuto della presente comunicazione può contenere informazioni riservate, dati personali o atti destinati esclusivamente ai destinatari legittimi. Ogni utilizzo non autorizzato resta vietato.

Da: "Namirial S.p.A." <posta-certificata@sicurezzapostale.it>
Inviato: sabato 18 luglio 2026 18:32 (GMT+02:00)
A: altvelox@legalmail.it
Oggetto: CONSEGNA: Comune di Taglio di Po (RO), postazione autovelox sulla S.P. 38 al km 2+145 circa. Diffida e istanza di accesso del 23 aprile 2026; riscontro comunale tardivo e incompleto del 10 luglio 2026; mancato riscontro, allo stato, di Prefettura di Rovigo, Provincia di Rovigo e Sezione Polizia Stradale di Rovigo. Richiesta di verifica sulla gestione, ripartizione, rendicontazione e destinazione dei proventi sanzionatori, sui rapporti contrattuali, sull'identificazione e legittimazione tecnica del dispositivo, sui costi di reinstallazione e sui possibili profili di omissione di atti d'ufficio e danno erariale.
Allegati: daticert.xml, postacert.eml, smime.p7s

RICEVUTA DI AVVENUTA CONSEGNA

Il giorno **18/07/2026** alle ore **18:32:22 (+0200)** il messaggio
"Comune di Taglio di Po (RO), postazione autovelox sulla S.P. 38 al km 2+145 circa. Diffida e istanza di accesso del 23 aprile 2026; riscontro comunale tardivo e incompleto del 10 luglio 2026; mancato riscontro, allo stato, di Prefettura di Rovigo, Provincia di Rovigo e Sezione Polizia Stradale di Rovigo. Richiesta di verifica sulla gestione, ripartizione, rendicontazione e destinazione dei proventi sanzionatori, sui rapporti contrattuali, sull'identificazione e legittimazione tecnica del dispositivo, sui costi di reinstallazione e sui possibili profili di omissione di atti d'ufficio e danno erariale."
proveniente da **"altvelox@legalmail.it"**
ed indirizzato a **"ve0220000p@pec.gdf.it"**

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: 6E898438.020C5BB9.7611BAF6.FB80120E.posta-certificata@legalmail.it

DELIVERY RECEIPT

On **18/07/2026** at **18:32:22 (+0200)** the message
"Comune di Taglio di Po (RO), postazione autovelox sulla S.P. 38 al km 2+145 circa. Diffida e istanza di accesso del 23 aprile 2026; riscontro comunale tardivo e incompleto del 10 luglio 2026; mancato riscontro, allo stato, di Prefettura di Rovigo, Provincia di Rovigo e Sezione Polizia Stradale di Rovigo. Richiesta di verifica sulla gestione, ripartizione, rendicontazione e destinazione dei proventi sanzionatori, sui rapporti contrattuali, sull'identificazione e legittimazione tecnica del dispositivo, sui costi di reinstallazione e sui possibili profili di omissione di atti d'ufficio e danno erariale." sent from **"altvelox@legalmail.it"**
and addressed to **"ve0220000p@pec.gdf.it"**

has been delivered to the destination mailbox.

Message ID: 6E898438.020C5BB9.7611BAF6.FB80120E.posta-certificata@legalmail.it

Da: "altvelox@legalmail.it" <altvelox@legalmail.it>
Inviato: sabato 18 luglio 2026 18:31 (GMT+02:00)
A: ve0220000p@pec.gdf.it; ro0510000p@pec.gdf.it;
veneto.procura@corteconticert.it; veneto.controllo@corteconticert.it;
protocollo@pec.anticorruzione.it; gabinetto.ministro@pec.interno.it;
dait.prot@pec.interno.it; usg@mailbox.governo.it;
dipps001.0000@pecps.interno.it; dipps001.0210@pecps.interno.it;
iga@pec.interno.it; dipps204.0000@pecps.poliziadistato.it;
ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it; dip.infrarete@pec.mit.gov.it

Oggetto: Comune di Taglio di Po (RO), postazione autovelox sulla S.P. 38 al km 2+145 circa. Diffida e istanza di accesso del 23 aprile 2026; riscontro comunale tardivo e incompleto del 10 luglio 2026; mancato riscontro, allo stato, di Prefettura di Rovigo, Provincia di Rovigo e Sezione Polizia Stradale di Rovigo. Richiesta di verifica sulla gestione, ripartizione, rendicontazione e destinazione dei proventi sanzionatori, sui rapporti contrattuali, sull'identificazione e legittimazione tecnica del dispositivo, sui costi di reinstallazione e sui possibili profili di omissione di atti d'ufficio e danno erariale.

Allegati: Esposto-denuncia Taglio di Po.pdf, ALL.1.pdf, ALL.2.pdf, ALL.3.pdf, ALL.4.pdf, ALL.5.pdf, ALL.6.pdf, ALL.7.pdf, ALL.8.pdf, ALL.9.pdf, ALL.10.pdf

In allegato

--

Con osservanza

ALTVELOX -
Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada

Via degli Uffici del Vicario n. 43 00186 Roma
C.F. 93064060259 - REG. AdE n. 35 Serie 3
www.altvelox.it - presidenza@altvelox.it - Mobile 339.8552498

Il presente messaggio PEC e gli eventuali allegati sono destinati esclusivamente ai soggetti indicati come destinatari. Qualora la presente comunicazione sia stata ricevuta per errore, si invita il ricevente a darne immediata comunicazione al mittente e a cancellare il messaggio e ogni allegato ricevuto, astenendosi da qualsiasi lettura ulteriore, copia, diffusione, inoltro o utilizzo del contenuto. Il contenuto della presente comunicazione può contenere informazioni riservate, dati personali o atti destinati esclusivamente ai destinatari legittimi. Ogni utilizzo non autorizzato resta vietato.

Da: "altvelox@legalmail.it" <altvelox@legalmail.it>
Inviato: sabato 18 luglio 2026 18:31 (GMT+02:00)
A: ve0220000p@pec.gdf.it; ro0510000p@pec.gdf.it;
veneto.procura@corteconticert.it; veneto.controllo@corteconticert.it;
protocollo@pec.anticorruzione.it; gabinetto.ministro@pec.interno.it;
dait.prot@pec.interno.it; usg@mailbox.governo.it;
dipps001.0000@pecps.interno.it; dipps001.0210@pecps.interno.it;
iga@pec.interno.it; dipps204.0000@pecps.poliziadistato.it;
ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it; dip.infrarete@pec.mit.gov.it

Oggetto: Comune di Taglio di Po (RO), postazione autovelox sulla S.P. 38 al km 2+145 circa. Diffida e istanza di accesso del 23 aprile 2026; riscontro comunale tardivo e incompleto del 10 luglio 2026; mancato riscontro, allo stato, di Prefettura di Rovigo, Provincia di Rovigo e Sezione Polizia Stradale di Rovigo. Richiesta di verifica sulla gestione, ripartizione, rendicontazione e destinazione dei proventi sanzionatori, sui rapporti contrattuali, sull'identificazione e legittimazione tecnica del dispositivo, sui costi di reinstallazione e sui possibili profili di omissione di atti d'ufficio e danno erariale.

Allegati: Esposto-denuncia Taglio di Po.pdf, ALL.1.pdf, ALL.2.pdf, ALL.3.pdf, ALL.4.pdf, ALL.5.pdf, ALL.6.pdf, ALL.7.pdf, ALL.8.pdf, ALL.9.pdf, ALL.10.pdf

In allegato

--

Con osservanza

ALTVELOX -
Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada

Via degli Uffici del Vicario n. 43 00186 Roma
C.F. 93064060259 - REG. AdE n. 35 Serie 3
www.altvelox.it - presidenza@altvelox.it - Mobile 339.8552498

Il presente messaggio PEC e gli eventuali allegati sono destinati esclusivamente ai soggetti indicati come destinatari. Qualora la presente comunicazione sia stata ricevuta per errore, si invita il ricevente a darne immediata comunicazione al mittente e a cancellare il messaggio e ogni allegato ricevuto, astenendosi da qualsiasi lettura ulteriore, copia, diffusione, inoltro o utilizzo del contenuto. Il contenuto della presente comunicazione può contenere informazioni riservate, dati personali o atti destinati esclusivamente ai destinatari legittimi. Ogni utilizzo non autorizzato resta vietato.

Da: "Posta Certificata Legalmail" <posta-certificata@legalmail.it>
Inviato: sabato 18 luglio 2026 18:31 (GMT+02:00)
A: altvelox@legalmail.it
Oggetto: ACCETTAZIONE: Comune di Taglio di Po (RO), postazione autovelox sulla S.P. 38 al km 2+145 circa. Diffida e istanza di accesso del 23 aprile 2026; riscontro comunale tardivo e incompleto del 10 luglio 2026; mancato riscontro, allo stato, di Prefettura di Rovigo, Provincia di Rovigo e Sezione Polizia Stradale di Rovigo. Richiesta di verifica sulla gestione, ripartizione, rendicontazione e destinazione dei proventi sanzionatori, sui rapporti contrattuali, sull'identificazione e legittimazione tecnica del dispositivo, sui costi di reinstallazione e sui possibili profili di omissione di atti d'ufficio e danno erariale.
Allegati: daticert.xml, smime.p7s

Ricevuta di accettazione

Il giorno 18/07/2026 alle ore 18:31:41 (+0200) il messaggio "Comune di Taglio di Po (RO), postazione autovelox sulla S.P. 38 al km 2+145 circa. Diffida e istanza di accesso del 23 aprile 2026; riscontro comunale tardivo e incompleto del 10 luglio 2026; mancato riscontro, allo stato, di Prefettura di Rovigo, Provincia di Rovigo e Sezione Polizia Stradale di Rovigo. Richiesta di verifica sulla gestione, ripartizione, rendicontazione e destinazione dei proventi sanzionatori, sui rapporti contrattuali, sull'identificazione e legittimazione tecnica del dispositivo, sui costi di reinstallazione e sui possibili profili di omissione di atti d'ufficio e danno erariale." proveniente da "altvelox@legalmail.it" ed indirizzato a:
dipps001.0210@pecps.interno.it ("posta certificata")
dipps204.0000@pecps.poliziadistato.it ("posta certificata")
ve0220000p@pec.gdf.it ("posta certificata")
dip.infrarete@pec.mit.gov.it ("posta certificata")
ro0510000p@pec.gdf.it ("posta certificata")
veneto.controllo@corteconticert.it ("posta certificata")
usg@mailbox.governo.it ("posta certificata")
veneto.procura@corteconticert.it ("posta certificata")
gabinetto.ministro@pec.interno.it ("posta certificata")
dipps001.0000@pecps.interno.it ("posta certificata")
iga@pec.interno.it ("posta certificata")
protocollo@pec.anticorruzione.it ("posta certificata")
dait.prot@pec.interno.it ("posta certificata")
ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it ("posta certificata")
è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

Identificativo messaggio: 6E898438.020C5BB9.7611BAF6.FB80120E.posta-certificata@legalmail.it

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente.
La preghiamo di conservarla come attestato dell'invio del messaggio

Acceptance receipt

On 18/07/2026 at 18:31:41 (+0200) the message
"Comune di Taglio di Po (RO), postazione autovelox sulla S.P. 38 al km 2+145 circa. Diffida e istanza di accesso del 23 aprile 2026; riscontro comunale tardivo e incompleto del 10 luglio 2026; mancato riscontro, allo stato, di Prefettura di Rovigo, Provincia di Rovigo e Sezione Polizia Stradale di Rovigo. Richiesta di verifica sulla gestione, ripartizione, rendicontazione e destinazione dei proventi sanzionatori, sui rapporti contrattuali, sull'identificazione e legittimazione tecnica del dispositivo, sui costi di reinstallazione e sui possibili profili di omissione di atti d'ufficio e danno erariale." sent by "altvelox@legalmail.it" and addressed to:
dipps001.0210@pecps.interno.it ("posta certificata")
dipps204.0000@pecps.poliziadistato.it ("posta certificata")
ve0220000p@pec.gdf.it ("posta certificata")
dip.infrarete@pec.mit.gov.it ("posta certificata")
ro0510000p@pec.gdf.it ("posta certificata")
veneto.controllo@corteconticert.it ("posta certificata")
usg@mailbox.governo.it ("posta certificata")
veneto.procura@corteconticert.it ("posta certificata")
gabinetto.ministro@pec.interno.it ("posta certificata")
dipps001.0000@pecps.interno.it ("posta certificata")
iga@pec.interno.it ("posta certificata")
protocollo@pec.anticorruzione.it ("posta certificata")
dait.prot@pec.interno.it ("posta certificata")
ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it ("posta certificata")
was accepted by the certified email system.

Message ID: 6E898438.020C5BB9.7611BAF6.FB80120E.posta-certificata@legalmail.it

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed.
Please keep it as a certificate of delivery of the message.

Da: "Posta Certificata Legalmail" <posta-certificata@legalmail.it>
Inviato: sabato 18 luglio 2026 18:31 (GMT+02:00)
A: altvelox@legalmail.it
Oggetto: CONSEGNA: Comune di Taglio di Po (RO), postazione autovelox sulla S.P. 38 al km 2+145 circa. Diffida e istanza di accesso del 23 aprile 2026; riscontro comunale tardivo e incompleto del 10 luglio 2026; mancato riscontro, allo stato, di Prefettura di Rovigo, Provincia di Rovigo e Sezione Polizia Stradale di Rovigo. Richiesta di verifica sulla gestione, ripartizione, rendicontazione e destinazione dei proventi sanzionatori, sui rapporti contrattuali, sull'identificazione e legittimazione tecnica del dispositivo, sui costi di reinstallazione e sui possibili profili di omissione di atti d'ufficio e danno erariale.
Allegati: postacert.eml, daticert.xml, smime.p7s

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 18/07/2026 alle ore 18:31:50 (+0200) il messaggio "Comune di Taglio di Po (RO), postazione autovelox sulla S.P. 38 al km 2+145 circa. Diffida e istanza di accesso del 23 aprile 2026; riscontro comunale tardivo e incompleto del 10 luglio 2026; mancato riscontro, allo stato, di Prefettura di Rovigo, Provincia di Rovigo e Sezione Polizia Stradale di Rovigo. Richiesta di verifica sulla gestione, ripartizione, rendicontazione e destinazione dei proventi sanzionatori, sui rapporti contrattuali, sull'identificazione e legittimazione tecnica del dispositivo, sui costi di reinstallazione e sui possibili profili di omissione di atti d'ufficio e danno erariale." proveniente da "altvelox@legalmail.it" ed indirizzato a "dipps001.0210@pecps.interno.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Identificativo messaggio: 6E898438.020C5BB9.7611BAF6.FB80120E.posta-certificata@legalmail.it

Delivery receipt

The message "Comune di Taglio di Po (RO), postazione autovelox sulla S.P. 38 al km 2+145 circa. Diffida e istanza di accesso del 23 aprile 2026; riscontro comunale tardivo e incompleto del 10 luglio 2026; mancato riscontro, allo stato, di Prefettura di Rovigo, Provincia di Rovigo e Sezione Polizia Stradale di Rovigo. Richiesta di verifica sulla gestione, ripartizione, rendicontazione e destinazione dei proventi sanzionatori, sui rapporti contrattuali, sull'identificazione e legittimazione tecnica del dispositivo, sui costi di reinstallazione e sui possibili profili di omissione di atti d'ufficio e danno erariale." sent by "altvelox@legalmail.it", on 18/07/2026 at 18:31:50 (+0200) and addressed to "dipps001.0210@pecps.interno.it", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox.

Message ID: 6E898438.020C5BB9.7611BAF6.FB80120E.posta-certificata@legalmail.it

Da: "altvelox@legalmail.it" <altvelox@legalmail.it>
Inviato: sabato 18 luglio 2026 18:31 (GMT+02:00)
A: ve0220000p@pec.gdf.it; ro0510000p@pec.gdf.it;
veneto.procura@corteconticert.it; veneto.controllo@corteconticert.it;
protocollo@pec.anticorruzione.it; gabinetto.ministro@pec.interno.it;
dait.prot@pec.interno.it; usg@mailbox.governo.it;
dipps001.0000@pecps.interno.it; dipps001.0210@pecps.interno.it;
iga@pec.interno.it; dipps204.0000@pecps.poliziadistato.it;
ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it; dip.infrarete@pec.mit.gov.it

Oggetto: Comune di Taglio di Po (RO), postazione autovelox sulla S.P. 38 al km 2+145 circa. Diffida e istanza di accesso del 23 aprile 2026; riscontro comunale tardivo e incompleto del 10 luglio 2026; mancato riscontro, allo stato, di Prefettura di Rovigo, Provincia di Rovigo e Sezione Polizia Stradale di Rovigo. Richiesta di verifica sulla gestione, ripartizione, rendicontazione e destinazione dei proventi sanzionatori, sui rapporti contrattuali, sull'identificazione e legittimazione tecnica del dispositivo, sui costi di reinstallazione e sui possibili profili di omissione di atti d'ufficio e danno erariale.

Allegati: Esposto-denuncia Taglio di Po.pdf, ALL.1.pdf, ALL.2.pdf, ALL.3.pdf, ALL.4.pdf, ALL.5.pdf, ALL.6.pdf, ALL.7.pdf, ALL.8.pdf, ALL.9.pdf, ALL.10.pdf

In allegato

--

Con osservanza

ALTVELOX -
Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada

Via degli Uffici del Vicario n. 43 00186 Roma
C.F. 93064060259 - REG. AdE n. 35 Serie 3
www.altvelox.it - presidenza@altvelox.it - Mobile 339.8552498

Il presente messaggio PEC e gli eventuali allegati sono destinati esclusivamente ai soggetti indicati come destinatari. Qualora la presente comunicazione sia stata ricevuta per errore, si invita il ricevente a darne immediata comunicazione al mittente e a cancellare il messaggio e ogni allegato ricevuto, astenendosi da qualsiasi lettura ulteriore, copia, diffusione, inoltro o utilizzo del contenuto. Il contenuto della presente comunicazione può contenere informazioni riservate, dati personali o atti destinati esclusivamente ai destinatari legittimi. Ogni utilizzo non autorizzato resta vietato.

Da: "Posta Certificata Legalmail" <posta-certificata@legalmail.it>
Inviato: sabato 18 luglio 2026 18:31 (GMT+02:00)
A: altvelox@legalmail.it
Oggetto: CONSEGNA: Comune di Taglio di Po (RO), postazione autovelox sulla S.P. 38 al km 2+145 circa. Diffida e istanza di accesso del 23 aprile 2026; riscontro comunale tardivo e incompleto del 10 luglio 2026; mancato riscontro, allo stato, di Prefettura di Rovigo, Provincia di Rovigo e Sezione Polizia Stradale di Rovigo. Richiesta di verifica sulla gestione, ripartizione, rendicontazione e destinazione dei proventi sanzionatori, sui rapporti contrattuali, sull'identificazione e legittimazione tecnica del dispositivo, sui costi di reinstallazione e sui possibili profili di omissione di atti d'ufficio e danno erariale.
Allegati: postacert.eml, daticert.xml, smime.p7s

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 18/07/2026 alle ore 18:31:52 (+0200) il messaggio "Comune di Taglio di Po (RO), postazione autovelox sulla S.P. 38 al km 2+145 circa. Diffida e istanza di accesso del 23 aprile 2026; riscontro comunale tardivo e incompleto del 10 luglio 2026; mancato riscontro, allo stato, di Prefettura di Rovigo, Provincia di Rovigo e Sezione Polizia Stradale di Rovigo. Richiesta di verifica sulla gestione, ripartizione, rendicontazione e destinazione dei proventi sanzionatori, sui rapporti contrattuali, sull'identificazione e legittimazione tecnica del dispositivo, sui costi di reinstallazione e sui possibili profili di omissione di atti d'ufficio e danno erariale." proveniente da "altvelox@legalmail.it" ed indirizzato a "dipps001.0000@pecps.interno.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Identificativo messaggio: 6E898438.020C5BB9.7611BAF6.FB80120E.posta-certificata@legalmail.it

Delivery receipt

The message "Comune di Taglio di Po (RO), postazione autovelox sulla S.P. 38 al km 2+145 circa. Diffida e istanza di accesso del 23 aprile 2026; riscontro comunale tardivo e incompleto del 10 luglio 2026; mancato riscontro, allo stato, di Prefettura di Rovigo, Provincia di Rovigo e Sezione Polizia Stradale di Rovigo. Richiesta di verifica sulla gestione, ripartizione, rendicontazione e destinazione dei proventi sanzionatori, sui rapporti contrattuali, sull'identificazione e legittimazione tecnica del dispositivo, sui costi di reinstallazione e sui possibili profili di omissione di atti d'ufficio e danno erariale." sent by "altvelox@legalmail.it", on 18/07/2026 at 18:31:52 (+0200) and addressed to "dipps001.0000@pecps.interno.it", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox.

Message ID: 6E898438.020C5BB9.7611BAF6.FB80120E.posta-certificata@legalmail.it

Da: "altvelox@legalmail.it" <altvelox@legalmail.it>
Inviato: sabato 18 luglio 2026 18:31 (GMT+02:00)
A: ve0220000p@pec.gdf.it; ro0510000p@pec.gdf.it;
veneto.procura@corteconticert.it; veneto.controllo@corteconticert.it;
protocollo@pec.anticorruzione.it; gabinetto.ministro@pec.interno.it;
dait.prot@pec.interno.it; usg@mailbox.governo.it;
dipps001.0000@pecps.interno.it; dipps001.0210@pecps.interno.it;
iga@pec.interno.it; dipps204.0000@pecps.poliziadistato.it;
ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it; dip.infrarete@pec.mit.gov.it

Oggetto: Comune di Taglio di Po (RO), postazione autovelox sulla S.P. 38 al km 2+145 circa. Diffida e istanza di accesso del 23 aprile 2026; riscontro comunale tardivo e incompleto del 10 luglio 2026; mancato riscontro, allo stato, di Prefettura di Rovigo, Provincia di Rovigo e Sezione Polizia Stradale di Rovigo. Richiesta di verifica sulla gestione, ripartizione, rendicontazione e destinazione dei proventi sanzionatori, sui rapporti contrattuali, sull'identificazione e legittimazione tecnica del dispositivo, sui costi di reinstallazione e sui possibili profili di omissione di atti d'ufficio e danno erariale.

Allegati: Esposto-denuncia Taglio di Po.pdf, ALL.1.pdf, ALL.2.pdf, ALL.3.pdf, ALL.4.pdf, ALL.5.pdf, ALL.6.pdf, ALL.7.pdf, ALL.8.pdf, ALL.9.pdf, ALL.10.pdf

In allegato

--

Con osservanza

ALTVELOX -
Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada

Via degli Uffici del Vicario n. 43 00186 Roma
C.F. 93064060259 - REG. AdE n. 35 Serie 3
www.altvelox.it - presidenza@altvelox.it - Mobile 339.8552498

Il presente messaggio PEC e gli eventuali allegati sono destinati esclusivamente ai soggetti indicati come destinatari. Qualora la presente comunicazione sia stata ricevuta per errore, si invita il ricevente a darne immediata comunicazione al mittente e a cancellare il messaggio e ogni allegato ricevuto, astenendosi da qualsiasi lettura ulteriore, copia, diffusione, inoltro o utilizzo del contenuto. Il contenuto della presente comunicazione può contenere informazioni riservate, dati personali o atti destinati esclusivamente ai destinatari legittimi. Ogni utilizzo non autorizzato resta vietato.

Da: "Posta Certificata Legalmail" <posta-certificata@legalmail.it>
Inviato: sabato 18 luglio 2026 18:31 (GMT+02:00)
A: altvelox@legalmail.it
Oggetto: CONSEGNA: Comune di Taglio di Po (RO), postazione autovelox sulla S.P. 38 al km 2+145 circa. Diffida e istanza di accesso del 23 aprile 2026; riscontro comunale tardivo e incompleto del 10 luglio 2026; mancato riscontro, allo stato, di Prefettura di Rovigo, Provincia di Rovigo e Sezione Polizia Stradale di Rovigo. Richiesta di verifica sulla gestione, ripartizione, rendicontazione e destinazione dei proventi sanzionatori, sui rapporti contrattuali, sull'identificazione e legittimazione tecnica del dispositivo, sui costi di reinstallazione e sui possibili profili di omissione di atti d'ufficio e danno erariale.
Allegati: postacert.eml, daticert.xml, smime.p7s

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 18/07/2026 alle ore 18:31:52 (+0200) il messaggio "Comune di Taglio di Po (RO), postazione autovelox sulla S.P. 38 al km 2+145 circa. Diffida e istanza di accesso del 23 aprile 2026; riscontro comunale tardivo e incompleto del 10 luglio 2026; mancato riscontro, allo stato, di Prefettura di Rovigo, Provincia di Rovigo e Sezione Polizia Stradale di Rovigo. Richiesta di verifica sulla gestione, ripartizione, rendicontazione e destinazione dei proventi sanzionatori, sui rapporti contrattuali, sull'identificazione e legittimazione tecnica del dispositivo, sui costi di reinstallazione e sui possibili profili di omissione di atti d'ufficio e danno erariale." proveniente da "altvelox@legalmail.it" ed indirizzato a "ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it" è stato consegnato nella casella di destinazione

Identificativo messaggio: 6E898438.020C5BB9.7611BAF6.FB80120E.posta-certificata@legalmail.it

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Delivery receipt

On 18/07/2026 at 18:31:52 (+0200) the message "Comune di Taglio di Po (RO), postazione autovelox sulla S.P. 38 al km 2+145 circa. Diffida e istanza di accesso del 23 aprile 2026; riscontro comunale tardivo e incompleto del 10 luglio 2026; mancato riscontro, allo stato, di Prefettura di Rovigo, Provincia di Rovigo e Sezione Polizia Stradale di Rovigo. Richiesta di verifica sulla gestione, ripartizione, rendicontazione e destinazione dei proventi sanzionatori, sui rapporti contrattuali, sull'identificazione e legittimazione tecnica del dispositivo, sui costi di reinstallazione e sui possibili profili di omissione di atti d'ufficio e danno erariale." sent by "altvelox@legalmail.it"

and addressed to: "ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it"
was delivered by the certified email system.

Message ID: 6E898438.020C5BB9.7611BAF6.FB80120E.posta-certificata@legalmail.it

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed.
Please keep it as a certificate of delivery of the message.

Da: "altvelox@legalmail.it" <altvelox@legalmail.it>
Inviato: sabato 18 luglio 2026 18:31 (GMT+02:00)
A: ve0220000p@pec.gdf.it; ro0510000p@pec.gdf.it;
veneto.procura@corteconticert.it; veneto.controllo@corteconticert.it;
protocollo@pec.anticorruzione.it; gabinetto.ministro@pec.interno.it;
dait.prot@pec.interno.it; usg@mailbox.governo.it;
dipps001.0000@pecps.interno.it; dipps001.0210@pecps.interno.it;
iga@pec.interno.it; dipps204.0000@pecps.poliziadistato.it;
ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it; dip.infrarete@pec.mit.gov.it

Oggetto: Comune di Taglio di Po (RO), postazione autovelox sulla S.P. 38 al km 2+145 circa. Diffida e istanza di accesso del 23 aprile 2026; riscontro comunale tardivo e incompleto del 10 luglio 2026; mancato riscontro, allo stato, di Prefettura di Rovigo, Provincia di Rovigo e Sezione Polizia Stradale di Rovigo. Richiesta di verifica sulla gestione, ripartizione, rendicontazione e destinazione dei proventi sanzionatori, sui rapporti contrattuali, sull'identificazione e legittimazione tecnica del dispositivo, sui costi di reinstallazione e sui possibili profili di omissione di atti d'ufficio e danno erariale.

Allegati: Esposto-denuncia Taglio di Po.pdf, ALL.1.pdf, ALL.2.pdf, ALL.3.pdf, ALL.4.pdf, ALL.5.pdf, ALL.6.pdf, ALL.7.pdf, ALL.8.pdf, ALL.9.pdf, ALL.10.pdf

In allegato

--

Con osservanza

ALTVELOX -
Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada

Via degli Uffici del Vicario n. 43 00186 Roma
C.F. 93064060259 - REG. AdE n. 35 Serie 3
www.altvelox.it - presidenza@altvelox.it - Mobile 339.8552498

Il presente messaggio PEC e gli eventuali allegati sono destinati esclusivamente ai soggetti indicati come destinatari. Qualora la presente comunicazione sia stata ricevuta per errore, si invita il ricevente a darne immediata comunicazione al mittente e a cancellare il messaggio e ogni allegato ricevuto, astenendosi da qualsiasi lettura ulteriore, copia, diffusione, inoltro o utilizzo del contenuto. Il contenuto della presente comunicazione può contenere informazioni riservate, dati personali o atti destinati esclusivamente ai destinatari legittimi. Ogni utilizzo non autorizzato resta vietato.

Da: "Posta Certificata Legalmail" <posta-certificata@legalmail.it>
Inviato: sabato 18 luglio 2026 18:31 (GMT+02:00)
A: altvelox@legalmail.it
Oggetto: CONSEGNA: Comune di Taglio di Po (RO), postazione autovelox sulla S.P. 38 al km 2+145 circa. Diffida e istanza di accesso del 23 aprile 2026; riscontro comunale tardivo e incompleto del 10 luglio 2026; mancato riscontro, allo stato, di Prefettura di Rovigo, Provincia di Rovigo e Sezione Polizia Stradale di Rovigo. Richiesta di verifica sulla gestione, ripartizione, rendicontazione e destinazione dei proventi sanzionatori, sui rapporti contrattuali, sull'identificazione e legittimazione tecnica del dispositivo, sui costi di reinstallazione e sui possibili profili di omissione di atti d'ufficio e danno erariale.
Allegati: postacert.eml, daticert.xml, smime.p7s

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 18/07/2026 alle ore 18:31:53 (+0200) il messaggio "Comune di Taglio di Po (RO), postazione autovelox sulla S.P. 38 al km 2+145 circa. Diffida e istanza di accesso del 23 aprile 2026; riscontro comunale tardivo e incompleto del 10 luglio 2026; mancato riscontro, allo stato, di Prefettura di Rovigo, Provincia di Rovigo e Sezione Polizia Stradale di Rovigo. Richiesta di verifica sulla gestione, ripartizione, rendicontazione e destinazione dei proventi sanzionatori, sui rapporti contrattuali, sull'identificazione e legittimazione tecnica del dispositivo, sui costi di reinstallazione e sui possibili profili di omissione di atti d'ufficio e danno erariale." proveniente da "altvelox@legalmail.it" ed indirizzato a "dip.infrarete@pec.mit.gov.it" è stato consegnato nella casella di destinazione

Identificativo messaggio: 6E898438.020C5BB9.7611BAF6.FB80120E.posta-certificata@legalmail.it

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Delivery receipt

On 18/07/2026 at 18:31:53 (+0200) the message "Comune di Taglio di Po (RO), postazione autovelox sulla S.P. 38 al km 2+145 circa. Diffida e istanza di accesso del 23 aprile 2026; riscontro comunale tardivo e incompleto del 10 luglio 2026; mancato riscontro, allo stato, di Prefettura di Rovigo, Provincia di Rovigo e Sezione Polizia Stradale di Rovigo. Richiesta di verifica sulla gestione, ripartizione, rendicontazione e destinazione dei proventi sanzionatori, sui rapporti contrattuali, sull'identificazione e legittimazione tecnica del dispositivo, sui costi di reinstallazione e sui possibili profili di omissione di atti d'ufficio e danno erariale." sent by "altvelox@legalmail.it"

and addressed to: "dip.infrarete@pec.mit.gov.it"
was delivered by the certified email system.

Message ID: 6E898438.020C5BB9.7611BAF6.FB80120E.posta-certificata@legalmail.it

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed.
Please keep it as a certificate of delivery of the message.

Da: "altvelox@legalmail.it" <altvelox@legalmail.it>
Inviato: sabato 18 luglio 2026 18:31 (GMT+02:00)
A: ve0220000p@pec.gdf.it; ro0510000p@pec.gdf.it;
veneto.procura@corteconticert.it; veneto.controllo@corteconticert.it;
protocollo@pec.anticorruzione.it; gabinetto.ministro@pec.interno.it;
dait.prot@pec.interno.it; usg@mailbox.governo.it;
dipps001.0000@pecps.interno.it; dipps001.0210@pecps.interno.it;
iga@pec.interno.it; dipps204.0000@pecps.poliziadistato.it;
ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it; dip.infrarete@pec.mit.gov.it

Oggetto: Comune di Taglio di Po (RO), postazione autovelox sulla S.P. 38 al km 2+145 circa. Diffida e istanza di accesso del 23 aprile 2026; riscontro comunale tardivo e incompleto del 10 luglio 2026; mancato riscontro, allo stato, di Prefettura di Rovigo, Provincia di Rovigo e Sezione Polizia Stradale di Rovigo. Richiesta di verifica sulla gestione, ripartizione, rendicontazione e destinazione dei proventi sanzionatori, sui rapporti contrattuali, sull'identificazione e legittimazione tecnica del dispositivo, sui costi di reinstallazione e sui possibili profili di omissione di atti d'ufficio e danno erariale.

Allegati: Esposto-denuncia Taglio di Po.pdf, ALL.1.pdf, ALL.2.pdf, ALL.3.pdf, ALL.4.pdf, ALL.5.pdf, ALL.6.pdf, ALL.7.pdf, ALL.8.pdf, ALL.9.pdf, ALL.10.pdf

In allegato

--

Con osservanza

ALTVELOX -
Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada

Via degli Uffici del Vicario n. 43 00186 Roma
C.F. 93064060259 - REG. AdE n. 35 Serie 3
www.altvelox.it - presidenza@altvelox.it - Mobile 339.8552498

Il presente messaggio PEC e gli eventuali allegati sono destinati esclusivamente ai soggetti indicati come destinatari. Qualora la presente comunicazione sia stata ricevuta per errore, si invita il ricevente a darne immediata comunicazione al mittente e a cancellare il messaggio e ogni allegato ricevuto, astenendosi da qualsiasi lettura ulteriore, copia, diffusione, inoltro o utilizzo del contenuto. Il contenuto della presente comunicazione può contenere informazioni riservate, dati personali o atti destinati esclusivamente ai destinatari legittimi. Ogni utilizzo non autorizzato resta vietato.

Da: "Posta Certificata Legalmail" <posta-certificata@legalmail.it>
Inviato: sabato 18 luglio 2026 18:31 (GMT+02:00)
A: altvelox@legalmail.it
Oggetto: CONSEGNA: Comune di Taglio di Po (RO), postazione autovelox sulla S.P. 38 al km 2+145 circa. Diffida e istanza di accesso del 23 aprile 2026; riscontro comunale tardivo e incompleto del 10 luglio 2026; mancato riscontro, allo stato, di Prefettura di Rovigo, Provincia di Rovigo e Sezione Polizia Stradale di Rovigo. Richiesta di verifica sulla gestione, ripartizione, rendicontazione e destinazione dei proventi sanzionatori, sui rapporti contrattuali, sull'identificazione e legittimazione tecnica del dispositivo, sui costi di reinstallazione e sui possibili profili di omissione di atti d'ufficio e danno erariale.
Allegati: postacert.eml, daticert.xml, smime.p7s

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 18/07/2026 alle ore 18:31:53 (+0200) il messaggio "Comune di Taglio di Po (RO), postazione autovelox sulla S.P. 38 al km 2+145 circa. Diffida e istanza di accesso del 23 aprile 2026; riscontro comunale tardivo e incompleto del 10 luglio 2026; mancato riscontro, allo stato, di Prefettura di Rovigo, Provincia di Rovigo e Sezione Polizia Stradale di Rovigo. Richiesta di verifica sulla gestione, ripartizione, rendicontazione e destinazione dei proventi sanzionatori, sui rapporti contrattuali, sull'identificazione e legittimazione tecnica del dispositivo, sui costi di reinstallazione e sui possibili profili di omissione di atti d'ufficio e danno erariale." proveniente da "altvelox@legalmail.it" ed indirizzato a "usg@mailbox.governo.it" è stato consegnato nella casella di destinazione

Identificativo messaggio: 6E898438.020C5BB9.7611BAF6.FB80120E.posta-certificata@legalmail.it

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Delivery receipt

On 18/07/2026 at 18:31:53 (+0200) the message "Comune di Taglio di Po (RO), postazione autovelox sulla S.P. 38 al km 2+145 circa. Diffida e istanza di accesso del 23 aprile 2026; riscontro comunale tardivo e incompleto del 10 luglio 2026; mancato riscontro, allo stato, di Prefettura di Rovigo, Provincia di Rovigo e Sezione Polizia Stradale di Rovigo. Richiesta di verifica sulla gestione, ripartizione, rendicontazione e destinazione dei proventi sanzionatori, sui rapporti contrattuali, sull'identificazione e legittimazione tecnica del dispositivo, sui costi di reinstallazione e sui possibili profili di omissione di atti d'ufficio e danno erariale." sent by "altvelox@legalmail.it"

and addressed to: "usg@mailbox.governo.it"
was delivered by the certified email system.

Message ID: 6E898438.020C5BB9.7611BAF6.FB80120E.posta-certificata@legalmail.it

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed.
Please keep it as a certificate of delivery of the message.

Da: "altvelox@legalmail.it" <altvelox@legalmail.it>
Inviato: sabato 18 luglio 2026 18:31 (GMT+02:00)
A: ve0220000p@pec.gdf.it; ro0510000p@pec.gdf.it;
veneto.procura@corteconticert.it; veneto.controllo@corteconticert.it;
protocollo@pec.anticorruzione.it; gabinetto.ministro@pec.interno.it;
dait.prot@pec.interno.it; usg@mailbox.governo.it;
dipps001.0000@pecps.interno.it; dipps001.0210@pecps.interno.it;
iga@pec.interno.it; dipps204.0000@pecps.poliziadistato.it;
ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it; dip.infrarete@pec.mit.gov.it

Oggetto: Comune di Taglio di Po (RO), postazione autovelox sulla S.P. 38 al km 2+145 circa. Diffida e istanza di accesso del 23 aprile 2026; riscontro comunale tardivo e incompleto del 10 luglio 2026; mancato riscontro, allo stato, di Prefettura di Rovigo, Provincia di Rovigo e Sezione Polizia Stradale di Rovigo. Richiesta di verifica sulla gestione, ripartizione, rendicontazione e destinazione dei proventi sanzionatori, sui rapporti contrattuali, sull'identificazione e legittimazione tecnica del dispositivo, sui costi di reinstallazione e sui possibili profili di omissione di atti d'ufficio e danno erariale.

Allegati: Esposto-denuncia Taglio di Po.pdf, ALL.1.pdf, ALL.2.pdf, ALL.3.pdf, ALL.4.pdf, ALL.5.pdf, ALL.6.pdf, ALL.7.pdf, ALL.8.pdf, ALL.9.pdf, ALL.10.pdf

In allegato

--

Con osservanza

ALTVELOX -
Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada

Via degli Uffici del Vicario n. 43 00186 Roma
C.F. 93064060259 - REG. AdE n. 35 Serie 3
www.altvelox.it - presidenza@altvelox.it - Mobile 339.8552498

Il presente messaggio PEC e gli eventuali allegati sono destinati esclusivamente ai soggetti indicati come destinatari. Qualora la presente comunicazione sia stata ricevuta per errore, si invita il ricevente a darne immediata comunicazione al mittente e a cancellare il messaggio e ogni allegato ricevuto, astenendosi da qualsiasi lettura ulteriore, copia, diffusione, inoltro o utilizzo del contenuto. Il contenuto della presente comunicazione può contenere informazioni riservate, dati personali o atti destinati esclusivamente ai destinatari legittimi. Ogni utilizzo non autorizzato resta vietato.

Da: "Posta Certificata Legalmail" <posta-certificata@legalmail.it>
Inviato: sabato 18 luglio 2026 18:31 (GMT+02:00)
A: altvelox@legalmail.it
Oggetto: CONSEGNA: Comune di Taglio di Po (RO), postazione autovelox sulla S.P. 38 al km 2+145 circa. Diffida e istanza di accesso del 23 aprile 2026; riscontro comunale tardivo e incompleto del 10 luglio 2026; mancato riscontro, allo stato, di Prefettura di Rovigo, Provincia di Rovigo e Sezione Polizia Stradale di Rovigo. Richiesta di verifica sulla gestione, ripartizione, rendicontazione e destinazione dei proventi sanzionatori, sui rapporti contrattuali, sull'identificazione e legittimazione tecnica del dispositivo, sui costi di reinstallazione e sui possibili profili di omissione di atti d'ufficio e danno erariale.
Allegati: postacert.eml, daticert.xml, smime.p7s

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 18/07/2026 alle ore 18:31:54 (+0200) il messaggio "Comune di Taglio di Po (RO), postazione autovelox sulla S.P. 38 al km 2+145 circa. Diffida e istanza di accesso del 23 aprile 2026; riscontro comunale tardivo e incompleto del 10 luglio 2026; mancato riscontro, allo stato, di Prefettura di Rovigo, Provincia di Rovigo e Sezione Polizia Stradale di Rovigo. Richiesta di verifica sulla gestione, ripartizione, rendicontazione e destinazione dei proventi sanzionatori, sui rapporti contrattuali, sull'identificazione e legittimazione tecnica del dispositivo, sui costi di reinstallazione e sui possibili profili di omissione di atti d'ufficio e danno erariale." proveniente da "altvelox@legalmail.it" ed indirizzato a "dait.prot@pec.interno.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Identificativo messaggio: 6E898438.020C5BB9.7611BAF6.FB80120E.posta-certificata@legalmail.it

Delivery receipt

The message "Comune di Taglio di Po (RO), postazione autovelox sulla S.P. 38 al km 2+145 circa. Diffida e istanza di accesso del 23 aprile 2026; riscontro comunale tardivo e incompleto del 10 luglio 2026; mancato riscontro, allo stato, di Prefettura di Rovigo, Provincia di Rovigo e Sezione Polizia Stradale di Rovigo. Richiesta di verifica sulla gestione, ripartizione, rendicontazione e destinazione dei proventi sanzionatori, sui rapporti contrattuali, sull'identificazione e legittimazione tecnica del dispositivo, sui costi di reinstallazione e sui possibili profili di omissione di atti d'ufficio e danno erariale." sent by "altvelox@legalmail.it", on 18/07/2026 at 18:31:54 (+0200) and addressed to "dait.prot@pec.interno.it", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox.

Message ID: 6E898438.020C5BB9.7611BAF6.FB80120E.posta-certificata@legalmail.it

Da: "altvelox@legalmail.it" <altvelox@legalmail.it>
Inviato: sabato 18 luglio 2026 18:31 (GMT+02:00)
A: ve0220000p@pec.gdf.it; ro0510000p@pec.gdf.it;
veneto.procura@corteconticert.it; veneto.controllo@corteconticert.it;
protocollo@pec.anticorruzione.it; gabinetto.ministro@pec.interno.it;
dait.prot@pec.interno.it; usg@mailbox.governo.it;
dipps001.0000@pecps.interno.it; dipps001.0210@pecps.interno.it;
iga@pec.interno.it; dipps204.0000@pecps.poliziadistato.it;
ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it; dip.infrarete@pec.mit.gov.it

Oggetto: Comune di Taglio di Po (RO), postazione autovelox sulla S.P. 38 al km 2+145 circa. Diffida e istanza di accesso del 23 aprile 2026; riscontro comunale tardivo e incompleto del 10 luglio 2026; mancato riscontro, allo stato, di Prefettura di Rovigo, Provincia di Rovigo e Sezione Polizia Stradale di Rovigo. Richiesta di verifica sulla gestione, ripartizione, rendicontazione e destinazione dei proventi sanzionatori, sui rapporti contrattuali, sull'identificazione e legittimazione tecnica del dispositivo, sui costi di reinstallazione e sui possibili profili di omissione di atti d'ufficio e danno erariale.

Allegati: Esposto-denuncia Taglio di Po.pdf, ALL.1.pdf, ALL.2.pdf, ALL.3.pdf, ALL.4.pdf, ALL.5.pdf, ALL.6.pdf, ALL.7.pdf, ALL.8.pdf, ALL.9.pdf, ALL.10.pdf

In allegato

--

Con osservanza

ALTVELOX -
Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada

Via degli Uffici del Vicario n. 43 00186 Roma
C.F. 93064060259 - REG. AdE n. 35 Serie 3
www.altvelox.it - presidenza@altvelox.it - Mobile 339.8552498

Il presente messaggio PEC e gli eventuali allegati sono destinati esclusivamente ai soggetti indicati come destinatari. Qualora la presente comunicazione sia stata ricevuta per errore, si invita il ricevente a darne immediata comunicazione al mittente e a cancellare il messaggio e ogni allegato ricevuto, astenendosi da qualsiasi lettura ulteriore, copia, diffusione, inoltro o utilizzo del contenuto. Il contenuto della presente comunicazione può contenere informazioni riservate, dati personali o atti destinati esclusivamente ai destinatari legittimi. Ogni utilizzo non autorizzato resta vietato.

Da: "Posta Certificata Legalmail" <posta-certificata@legalmail.it>
Inviato: sabato 18 luglio 2026 18:31 (GMT+02:00)
A: altvelox@legalmail.it
Oggetto: CONSEGNA: Comune di Taglio di Po (RO), postazione autovelox sulla S.P. 38 al km 2+145 circa. Diffida e istanza di accesso del 23 aprile 2026; riscontro comunale tardivo e incompleto del 10 luglio 2026; mancato riscontro, allo stato, di Prefettura di Rovigo, Provincia di Rovigo e Sezione Polizia Stradale di Rovigo. Richiesta di verifica sulla gestione, ripartizione, rendicontazione e destinazione dei proventi sanzionatori, sui rapporti contrattuali, sull'identificazione e legittimazione tecnica del dispositivo, sui costi di reinstallazione e sui possibili profili di omissione di atti d'ufficio e danno erariale.
Allegati: postacert.eml, daticert.xml, smime.p7s

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 18/07/2026 alle ore 18:31:57 (+0200) il messaggio "Comune di Taglio di Po (RO), postazione autovelox sulla S.P. 38 al km 2+145 circa. Diffida e istanza di accesso del 23 aprile 2026; riscontro comunale tardivo e incompleto del 10 luglio 2026; mancato riscontro, allo stato, di Prefettura di Rovigo, Provincia di Rovigo e Sezione Polizia Stradale di Rovigo. Richiesta di verifica sulla gestione, ripartizione, rendicontazione e destinazione dei proventi sanzionatori, sui rapporti contrattuali, sull'identificazione e legittimazione tecnica del dispositivo, sui costi di reinstallazione e sui possibili profili di omissione di atti d'ufficio e danno erariale." proveniente da "altvelox@legalmail.it" ed indirizzato a "dipps204.0000@pecps.poliziadistato.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Identificativo messaggio: 6E898438.020C5BB9.7611BAF6.FB80120E.posta-certificata@legalmail.it

Delivery receipt

The message "Comune di Taglio di Po (RO), postazione autovelox sulla S.P. 38 al km 2+145 circa. Diffida e istanza di accesso del 23 aprile 2026; riscontro comunale tardivo e incompleto del 10 luglio 2026; mancato riscontro, allo stato, di Prefettura di Rovigo, Provincia di Rovigo e Sezione Polizia Stradale di Rovigo. Richiesta di verifica sulla gestione, ripartizione, rendicontazione e destinazione dei proventi sanzionatori, sui rapporti contrattuali, sull'identificazione e legittimazione tecnica del dispositivo, sui costi di reinstallazione e sui possibili profili di omissione di atti d'ufficio e danno erariale." sent by "altvelox@legalmail.it", on 18/07/2026 at 18:31:57 (+0200) and addressed to "dipps204.0000@pecps.poliziadistato.it", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox.

Message ID: 6E898438.020C5BB9.7611BAF6.FB80120E.posta-certificata@legalmail.it

Da: "altvelox@legalmail.it" <altvelox@legalmail.it>
Inviato: sabato 18 luglio 2026 18:31 (GMT+02:00)
A: ve0220000p@pec.gdf.it; ro0510000p@pec.gdf.it;
veneto.procura@corteconticert.it; veneto.controllo@corteconticert.it;
protocollo@pec.anticorruzione.it; gabinetto.ministro@pec.interno.it;
dait.prot@pec.interno.it; usg@mailbox.governo.it;
dipps001.0000@pecps.interno.it; dipps001.0210@pecps.interno.it;
iga@pec.interno.it; dipps204.0000@pecps.poliziadistato.it;
ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it; dip.infrarete@pec.mit.gov.it

Oggetto: Comune di Taglio di Po (RO), postazione autovelox sulla S.P. 38 al km 2+145 circa. Diffida e istanza di accesso del 23 aprile 2026; riscontro comunale tardivo e incompleto del 10 luglio 2026; mancato riscontro, allo stato, di Prefettura di Rovigo, Provincia di Rovigo e Sezione Polizia Stradale di Rovigo. Richiesta di verifica sulla gestione, ripartizione, rendicontazione e destinazione dei proventi sanzionatori, sui rapporti contrattuali, sull'identificazione e legittimazione tecnica del dispositivo, sui costi di reinstallazione e sui possibili profili di omissione di atti d'ufficio e danno erariale.

Allegati: Esposto-denuncia Taglio di Po.pdf, ALL.1.pdf, ALL.2.pdf, ALL.3.pdf, ALL.4.pdf, ALL.5.pdf, ALL.6.pdf, ALL.7.pdf, ALL.8.pdf, ALL.9.pdf, ALL.10.pdf

In allegato

--

Con osservanza

ALTVELOX -
Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada

Via degli Uffici del Vicario n. 43 00186 Roma
C.F. 93064060259 - REG. AdE n. 35 Serie 3
www.altvelox.it - presidenza@altvelox.it - Mobile 339.8552498

Il presente messaggio PEC e gli eventuali allegati sono destinati esclusivamente ai soggetti indicati come destinatari. Qualora la presente comunicazione sia stata ricevuta per errore, si invita il ricevente a darne immediata comunicazione al mittente e a cancellare il messaggio e ogni allegato ricevuto, astenendosi da qualsiasi lettura ulteriore, copia, diffusione, inoltro o utilizzo del contenuto. Il contenuto della presente comunicazione può contenere informazioni riservate, dati personali o atti destinati esclusivamente ai destinatari legittimi. Ogni utilizzo non autorizzato resta vietato.

Da: "Posta Certificata Legalmail" <posta-certificata@legalmail.it>
Inviato: sabato 18 luglio 2026 18:31 (GMT+02:00)
A: altvelox@legalmail.it
Oggetto: CONSEGNA: Comune di Taglio di Po (RO), postazione autovelox sulla S.P. 38 al km 2+145 circa. Diffida e istanza di accesso del 23 aprile 2026; riscontro comunale tardivo e incompleto del 10 luglio 2026; mancato riscontro, allo stato, di Prefettura di Rovigo, Provincia di Rovigo e Sezione Polizia Stradale di Rovigo. Richiesta di verifica sulla gestione, ripartizione, rendicontazione e destinazione dei proventi sanzionatori, sui rapporti contrattuali, sull'identificazione e legittimazione tecnica del dispositivo, sui costi di reinstallazione e sui possibili profili di omissione di atti d'ufficio e danno erariale.
Allegati: postacert.eml, daticert.xml, smime.p7s

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 18/07/2026 alle ore 18:31:59 (+0200) il messaggio "Comune di Taglio di Po (RO), postazione autovelox sulla S.P. 38 al km 2+145 circa. Diffida e istanza di accesso del 23 aprile 2026; riscontro comunale tardivo e incompleto del 10 luglio 2026; mancato riscontro, allo stato, di Prefettura di Rovigo, Provincia di Rovigo e Sezione Polizia Stradale di Rovigo. Richiesta di verifica sulla gestione, ripartizione, rendicontazione e destinazione dei proventi sanzionatori, sui rapporti contrattuali, sull'identificazione e legittimazione tecnica del dispositivo, sui costi di reinstallazione e sui possibili profili di omissione di atti d'ufficio e danno erariale." proveniente da "altvelox@legalmail.it" ed indirizzato a "gabinetto.ministro@pec.interno.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Identificativo messaggio: 6E898438.020C5BB9.7611BAF6.FB80120E.posta-certificata@legalmail.it

Delivery receipt

The message "Comune di Taglio di Po (RO), postazione autovelox sulla S.P. 38 al km 2+145 circa. Diffida e istanza di accesso del 23 aprile 2026; riscontro comunale tardivo e incompleto del 10 luglio 2026; mancato riscontro, allo stato, di Prefettura di Rovigo, Provincia di Rovigo e Sezione Polizia Stradale di Rovigo. Richiesta di verifica sulla gestione, ripartizione, rendicontazione e destinazione dei proventi sanzionatori, sui rapporti contrattuali, sull'identificazione e legittimazione tecnica del dispositivo, sui costi di reinstallazione e sui possibili profili di omissione di atti d'ufficio e danno erariale." sent by "altvelox@legalmail.it", on 18/07/2026 at 18:31:59 (+0200) and addressed to "gabinetto.ministro@pec.interno.it", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox.

Message ID: 6E898438.020C5BB9.7611BAF6.FB80120E.posta-certificata@legalmail.it

Da: "altvelox@legalmail.it" <altvelox@legalmail.it>
Inviato: sabato 18 luglio 2026 18:31 (GMT+02:00)
A: ve0220000p@pec.gdf.it; ro0510000p@pec.gdf.it;
veneto.procura@corteconticert.it; veneto.controllo@corteconticert.it;
protocollo@pec.anticorruzione.it; gabinetto.ministro@pec.interno.it;
dait.prot@pec.interno.it; usg@mailbox.governo.it;
dipps001.0000@pecps.interno.it; dipps001.0210@pecps.interno.it;
iga@pec.interno.it; dipps204.0000@pecps.poliziadistato.it;
ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it; dip.infrarete@pec.mit.gov.it

Oggetto: Comune di Taglio di Po (RO), postazione autovelox sulla S.P. 38 al km 2+145 circa. Diffida e istanza di accesso del 23 aprile 2026; riscontro comunale tardivo e incompleto del 10 luglio 2026; mancato riscontro, allo stato, di Prefettura di Rovigo, Provincia di Rovigo e Sezione Polizia Stradale di Rovigo. Richiesta di verifica sulla gestione, ripartizione, rendicontazione e destinazione dei proventi sanzionatori, sui rapporti contrattuali, sull'identificazione e legittimazione tecnica del dispositivo, sui costi di reinstallazione e sui possibili profili di omissione di atti d'ufficio e danno erariale.

Allegati: Esposto-denuncia Taglio di Po.pdf, ALL.1.pdf, ALL.2.pdf, ALL.3.pdf, ALL.4.pdf, ALL.5.pdf, ALL.6.pdf, ALL.7.pdf, ALL.8.pdf, ALL.9.pdf, ALL.10.pdf

In allegato

--

Con osservanza

ALTVELOX -
Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada

Via degli Uffici del Vicario n. 43 00186 Roma
C.F. 93064060259 - REG. AdE n. 35 Serie 3
www.altvelox.it - presidenza@altvelox.it - Mobile 339.8552498

Il presente messaggio PEC e gli eventuali allegati sono destinati esclusivamente ai soggetti indicati come destinatari. Qualora la presente comunicazione sia stata ricevuta per errore, si invita il ricevente a darne immediata comunicazione al mittente e a cancellare il messaggio e ogni allegato ricevuto, astenendosi da qualsiasi lettura ulteriore, copia, diffusione, inoltro o utilizzo del contenuto. Il contenuto della presente comunicazione può contenere informazioni riservate, dati personali o atti destinati esclusivamente ai destinatari legittimi. Ogni utilizzo non autorizzato resta vietato.

Da: "Posta Certificata Legalmail" <posta-certificata@legalmail.it>
Inviato: sabato 18 luglio 2026 18:32 (GMT+02:00)
A: altvelox@legalmail.it
Oggetto: CONSEGNA: Comune di Taglio di Po (RO), postazione autovelox sulla S.P. 38 al km 2+145 circa. Diffida e istanza di accesso del 23 aprile 2026; riscontro comunale tardivo e incompleto del 10 luglio 2026; mancato riscontro, allo stato, di Prefettura di Rovigo, Provincia di Rovigo e Sezione Polizia Stradale di Rovigo. Richiesta di verifica sulla gestione, ripartizione, rendicontazione e destinazione dei proventi sanzionatori, sui rapporti contrattuali, sull'identificazione e legittimazione tecnica del dispositivo, sui costi di reinstallazione e sui possibili profili di omissione di atti d'ufficio e danno erariale.
Allegati: postacert.eml, daticert.xml, smime.p7s

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 18/07/2026 alle ore 18:32:02 (+0200) il messaggio "Comune di Taglio di Po (RO), postazione autovelox sulla S.P. 38 al km 2+145 circa. Diffida e istanza di accesso del 23 aprile 2026; riscontro comunale tardivo e incompleto del 10 luglio 2026; mancato riscontro, allo stato, di Prefettura di Rovigo, Provincia di Rovigo e Sezione Polizia Stradale di Rovigo. Richiesta di verifica sulla gestione, ripartizione, rendicontazione e destinazione dei proventi sanzionatori, sui rapporti contrattuali, sull'identificazione e legittimazione tecnica del dispositivo, sui costi di reinstallazione e sui possibili profili di omissione di atti d'ufficio e danno erariale." proveniente da "altvelox@legalmail.it" ed indirizzato a "iga@pec.interno.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Identificativo messaggio: 6E898438.020C5BB9.7611BAF6.FB80120E.posta-certificata@legalmail.it

Delivery receipt

The message "Comune di Taglio di Po (RO), postazione autovelox sulla S.P. 38 al km 2+145 circa. Diffida e istanza di accesso del 23 aprile 2026; riscontro comunale tardivo e incompleto del 10 luglio 2026; mancato riscontro, allo stato, di Prefettura di Rovigo, Provincia di Rovigo e Sezione Polizia Stradale di Rovigo. Richiesta di verifica sulla gestione, ripartizione, rendicontazione e destinazione dei proventi sanzionatori, sui rapporti contrattuali, sull'identificazione e legittimazione tecnica del dispositivo, sui costi di reinstallazione e sui possibili profili di omissione di atti d'ufficio e danno erariale." sent by "altvelox@legalmail.it", on 18/07/2026 at 18:32:02 (+0200) and addressed to "iga@pec.interno.it", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox.

Message ID: 6E898438.020C5BB9.7611BAF6.FB80120E.posta-certificata@legalmail.it

Da: "altvelox@legalmail.it" <altvelox@legalmail.it>
Inviato: sabato 18 luglio 2026 18:31 (GMT+02:00)
A: ve0220000p@pec.gdf.it; ro0510000p@pec.gdf.it;
veneto.procura@corteconticert.it; veneto.controllo@corteconticert.it;
protocollo@pec.anticorruzione.it; gabinetto.ministro@pec.interno.it;
dait.prot@pec.interno.it; usg@mailbox.governo.it;
dipps001.0000@pecps.interno.it; dipps001.0210@pecps.interno.it;
iga@pec.interno.it; dipps204.0000@pecps.poliziadistato.it;
ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it; dip.infrarete@pec.mit.gov.it

Oggetto: Comune di Taglio di Po (RO), postazione autovelox sulla S.P. 38 al km 2+145 circa. Diffida e istanza di accesso del 23 aprile 2026; riscontro comunale tardivo e incompleto del 10 luglio 2026; mancato riscontro, allo stato, di Prefettura di Rovigo, Provincia di Rovigo e Sezione Polizia Stradale di Rovigo. Richiesta di verifica sulla gestione, ripartizione, rendicontazione e destinazione dei proventi sanzionatori, sui rapporti contrattuali, sull'identificazione e legittimazione tecnica del dispositivo, sui costi di reinstallazione e sui possibili profili di omissione di atti d'ufficio e danno erariale.

Allegati: Esposto-denuncia Taglio di Po.pdf, ALL.1.pdf, ALL.2.pdf, ALL.3.pdf, ALL.4.pdf, ALL.5.pdf, ALL.6.pdf, ALL.7.pdf, ALL.8.pdf, ALL.9.pdf, ALL.10.pdf

In allegato

--

Con osservanza

ALTVELOX -
Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada

Via degli Uffici del Vicario n. 43 00186 Roma
C.F. 93064060259 - REG. AdE n. 35 Serie 3
www.altvelox.it - presidenza@altvelox.it - Mobile 339.8552498

Il presente messaggio PEC e gli eventuali allegati sono destinati esclusivamente ai soggetti indicati come destinatari. Qualora la presente comunicazione sia stata ricevuta per errore, si invita il ricevente a darne immediata comunicazione al mittente e a cancellare il messaggio e ogni allegato ricevuto, astenendosi da qualsiasi lettura ulteriore, copia, diffusione, inoltro o utilizzo del contenuto. Il contenuto della presente comunicazione può contenere informazioni riservate, dati personali o atti destinati esclusivamente ai destinatari legittimi. Ogni utilizzo non autorizzato resta vietato.

Da: posta-certificata@pec.aruba.it
Inviato: sabato 18 luglio 2026 18:32 (GMT+02:00)
A: altvelox@legalmail.it
Oggetto: CONSEGNA: Comune di Taglio di Po (RO), postazione autovelox sulla S.P. 38 al km 2+145 circa. Diffida e istanza di accesso del 23 aprile 2026; riscontro comunale tardivo e incompleto del 10 luglio 2026; mancato riscontro, allo stato, di Prefettura di Rovigo, Provincia di Rovigo e Sezione Polizia Stradale di Rovigo. Richiesta di verifica sulla gestione, ripartizione, rendicontazione e destinazione dei proventi sanzionatori, sui rapporti contrattuali, sull'identificazione e legittimazione tecnica del dispositivo, sui costi di reinstallazione e sui possibili profili di omissione di atti d'ufficio e danno erariale.
Allegati: daticert.xml, postacert.eml, smime.p7s

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 18/07/2026 alle ore 18:32:21 (+0200) il messaggio "Comune di Taglio di Po (RO), postazione autovelox sulla S.P. 38 al km 2+145 circa. Diffida e istanza di accesso del 23 aprile 2026; riscontro comunale tardivo e incompleto del 10 luglio 2026; mancato riscontro, allo stato, di Prefettura di Rovigo, Provincia di Rovigo e Sezione Polizia Stradale di Rovigo. Richiesta di verifica sulla gestione, ripartizione, rendicontazione e destinazione dei proventi sanzionatori, sui rapporti contrattuali, sull'identificazione e legittimazione tecnica del dispositivo, sui costi di reinstallazione e sui possibili profili di omissione di atti d'ufficio e danno erariale." proveniente da "altvelox@legalmail.it" ed indirizzato a "veneto.procura@corteconticert.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: 6E898438.020C5BB9.7611BAF6.FB80120E.posta-certificata@legalmail.it

Delivery pec notification

On 18/07/2026 at 18:32:21 (+0200) the message "Comune di Taglio di Po (RO), postazione autovelox sulla S.P. 38 al km 2+145 circa. Diffida e istanza di accesso del 23 aprile 2026; riscontro comunale tardivo e incompleto del 10 luglio 2026; mancato riscontro, allo stato, di Prefettura di Rovigo, Provincia di Rovigo e Sezione Polizia Stradale di Rovigo. Richiesta di verifica sulla gestione, ripartizione, rendicontazione e destinazione dei proventi sanzionatori, sui rapporti contrattuali, sull'identificazione e legittimazione tecnica del dispositivo, sui costi di reinstallazione e sui possibili profili di omissione di atti d'ufficio e danno erariale." from "altvelox@legalmail.it" and addressed to "veneto.procura@corteconticert.it" was successfully delivered to the destination mailbox.
Message identifier: 6E898438.020C5BB9.7611BAF6.FB80120E.posta-certificata@legalmail.it

Da: "altvelox@legalmail.it" <altvelox@legalmail.it>
Inviato: sabato 18 luglio 2026 18:31 (GMT+02:00)
A: ve0220000p@pec.gdf.it; ro0510000p@pec.gdf.it;
veneto.procura@corteconticert.it; veneto.controllo@corteconticert.it;
protocollo@pec.anticorruzione.it; gabinetto.ministro@pec.interno.it;
dait.prot@pec.interno.it; usg@mailbox.governo.it;
dipps001.0000@pecps.interno.it; dipps001.0210@pecps.interno.it;
iga@pec.interno.it; dipps204.0000@pecps.poliziadistato.it;
ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it; dip.infrarete@pec.mit.gov.it

Oggetto: Comune di Taglio di Po (RO), postazione autovelox sulla S.P. 38 al km 2+145 circa. Diffida e istanza di accesso del 23 aprile 2026; riscontro comunale tardivo e incompleto del 10 luglio 2026; mancato riscontro, allo stato, di Prefettura di Rovigo, Provincia di Rovigo e Sezione Polizia Stradale di Rovigo. Richiesta di verifica sulla gestione, ripartizione, rendicontazione e destinazione dei proventi sanzionatori, sui rapporti contrattuali, sull'identificazione e legittimazione tecnica del dispositivo, sui costi di reinstallazione e sui possibili profili di omissione di atti d'ufficio e danno erariale.

Allegati: Esposto-denuncia Taglio di Po.pdf, ALL.1.pdf, ALL.2.pdf, ALL.3.pdf, ALL.4.pdf, ALL.5.pdf, ALL.6.pdf, ALL.7.pdf, ALL.8.pdf, ALL.9.pdf, ALL.10.pdf

In allegato

--

Con osservanza

ALTVELOX -
Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada

Via degli Uffici del Vicario n. 43 00186 Roma
C.F. 93064060259 - REG. AdE n. 35 Serie 3
www.altvelox.it - presidenza@altvelox.it - Mobile 339.8552498

Il presente messaggio PEC e gli eventuali allegati sono destinati esclusivamente ai soggetti indicati come destinatari. Qualora la presente comunicazione sia stata ricevuta per errore, si invita il ricevente a darne immediata comunicazione al mittente e a cancellare il messaggio e ogni allegato ricevuto, astenendosi da qualsiasi lettura ulteriore, copia, diffusione, inoltro o utilizzo del contenuto. Il contenuto della presente comunicazione può contenere informazioni riservate, dati personali o atti destinati esclusivamente ai destinatari legittimi. Ogni utilizzo non autorizzato resta vietato.

Da: posta-certificata@pec.aruba.it
Inviato: sabato 18 luglio 2026 18:32 (GMT+02:00)
A: altvelox@legalmail.it
Oggetto: CONSEGNA: Comune di Taglio di Po (RO), postazione autovelox sulla S.P. 38 al km 2+145 circa. Diffida e istanza di accesso del 23 aprile 2026; riscontro comunale tardivo e incompleto del 10 luglio 2026; mancato riscontro, allo stato, di Prefettura di Rovigo, Provincia di Rovigo e Sezione Polizia Stradale di Rovigo. Richiesta di verifica sulla gestione, ripartizione, rendicontazione e destinazione dei proventi sanzionatori, sui rapporti contrattuali, sull'identificazione e legittimazione tecnica del dispositivo, sui costi di reinstallazione e sui possibili profili di omissione di atti d'ufficio e danno erariale.
Allegati: daticert.xml, postacert.eml, smime.p7s

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 18/07/2026 alle ore 18:32:22 (+0200) il messaggio "Comune di Taglio di Po (RO), postazione autovelox sulla S.P. 38 al km 2+145 circa. Diffida e istanza di accesso del 23 aprile 2026; riscontro comunale tardivo e incompleto del 10 luglio 2026; mancato riscontro, allo stato, di Prefettura di Rovigo, Provincia di Rovigo e Sezione Polizia Stradale di Rovigo. Richiesta di verifica sulla gestione, ripartizione, rendicontazione e destinazione dei proventi sanzionatori, sui rapporti contrattuali, sull'identificazione e legittimazione tecnica del dispositivo, sui costi di reinstallazione e sui possibili profili di omissione di atti d'ufficio e danno erariale." proveniente da "altvelox@legalmail.it" ed indirizzato a "protocollo@pec.anticorruzione.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: 6E898438.020C5BB9.7611BAF6.FB80120E.posta-certificata@legalmail.it

Delivery pec notification

On 18/07/2026 at 18:32:22 (+0200) the message "Comune di Taglio di Po (RO), postazione autovelox sulla S.P. 38 al km 2+145 circa. Diffida e istanza di accesso del 23 aprile 2026; riscontro comunale tardivo e incompleto del 10 luglio 2026; mancato riscontro, allo stato, di Prefettura di Rovigo, Provincia di Rovigo e Sezione Polizia Stradale di Rovigo. Richiesta di verifica sulla gestione, ripartizione, rendicontazione e destinazione dei proventi sanzionatori, sui rapporti contrattuali, sull'identificazione e legittimazione tecnica del dispositivo, sui costi di reinstallazione e sui possibili profili di omissione di atti d'ufficio e danno erariale." from "altvelox@legalmail.it" and addressed to "protocollo@pec.anticorruzione.it" was successfully delivered to the destination mailbox.
Message identifier: 6E898438.020C5BB9.7611BAF6.FB80120E.posta-certificata@legalmail.it

Da: "altvelox@legalmail.it" <altvelox@legalmail.it>
Inviato: sabato 18 luglio 2026 18:31 (GMT+02:00)
A: ve0220000p@pec.gdf.it; ro0510000p@pec.gdf.it;
veneto.procura@corteconticert.it; veneto.controllo@corteconticert.it;
protocollo@pec.anticorruzione.it; gabinetto.ministro@pec.interno.it;
dait.prot@pec.interno.it; usg@mailbox.governo.it;
dipps001.0000@pecps.interno.it; dipps001.0210@pecps.interno.it;
iga@pec.interno.it; dipps204.0000@pecps.poliziadistato.it;
ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it; dip.infrarete@pec.mit.gov.it

Oggetto: Comune di Taglio di Po (RO), postazione autovelox sulla S.P. 38 al km 2+145 circa. Diffida e istanza di accesso del 23 aprile 2026; riscontro comunale tardivo e incompleto del 10 luglio 2026; mancato riscontro, allo stato, di Prefettura di Rovigo, Provincia di Rovigo e Sezione Polizia Stradale di Rovigo. Richiesta di verifica sulla gestione, ripartizione, rendicontazione e destinazione dei proventi sanzionatori, sui rapporti contrattuali, sull'identificazione e legittimazione tecnica del dispositivo, sui costi di reinstallazione e sui possibili profili di omissione di atti d'ufficio e danno erariale.

Allegati: Esposto-denuncia Taglio di Po.pdf, ALL.1.pdf, ALL.2.pdf, ALL.3.pdf, ALL.4.pdf, ALL.5.pdf, ALL.6.pdf, ALL.7.pdf, ALL.8.pdf, ALL.9.pdf, ALL.10.pdf

In allegato

--

Con osservanza

ALTVELOX -
Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada

Via degli Uffici del Vicario n. 43 00186 Roma
C.F. 93064060259 - REG. AdE n. 35 Serie 3
www.altvelox.it - presidenza@altvelox.it - Mobile 339.8552498

Il presente messaggio PEC e gli eventuali allegati sono destinati esclusivamente ai soggetti indicati come destinatari. Qualora la presente comunicazione sia stata ricevuta per errore, si invita il ricevente a darne immediata comunicazione al mittente e a cancellare il messaggio e ogni allegato ricevuto, astenendosi da qualsiasi lettura ulteriore, copia, diffusione, inoltro o utilizzo del contenuto. Il contenuto della presente comunicazione può contenere informazioni riservate, dati personali o atti destinati esclusivamente ai destinatari legittimi. Ogni utilizzo non autorizzato resta vietato.

Da: posta-certificata@pec.aruba.it
Inviato: sabato 18 luglio 2026 18:32 (GMT+02:00)
A: altvelox@legalmail.it
Oggetto: CONSEGNA: Comune di Taglio di Po (RO), postazione autovelox sulla S.P. 38 al km 2+145 circa. Diffida e istanza di accesso del 23 aprile 2026; riscontro comunale tardivo e incompleto del 10 luglio 2026; mancato riscontro, allo stato, di Prefettura di Rovigo, Provincia di Rovigo e Sezione Polizia Stradale di Rovigo. Richiesta di verifica sulla gestione, ripartizione, rendicontazione e destinazione dei proventi sanzionatori, sui rapporti contrattuali, sull'identificazione e legittimazione tecnica del dispositivo, sui costi di reinstallazione e sui possibili profili di omissione di atti d'ufficio e danno erariale.
Allegati: daticert.xml, postacert.eml, smime.p7s

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 18/07/2026 alle ore 18:32:35 (+0200) il messaggio "Comune di Taglio di Po (RO), postazione autovelox sulla S.P. 38 al km 2+145 circa. Diffida e istanza di accesso del 23 aprile 2026; riscontro comunale tardivo e incompleto del 10 luglio 2026; mancato riscontro, allo stato, di Prefettura di Rovigo, Provincia di Rovigo e Sezione Polizia Stradale di Rovigo. Richiesta di verifica sulla gestione, ripartizione, rendicontazione e destinazione dei proventi sanzionatori, sui rapporti contrattuali, sull'identificazione e legittimazione tecnica del dispositivo, sui costi di reinstallazione e sui possibili profili di omissione di atti d'ufficio e danno erariale." proveniente da "altvelox@legalmail.it" ed indirizzato a "veneto.controllo@corteconticert.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: 6E898438.020C5BB9.7611BAF6.FB80120E.posta-certificata@legalmail.it

Delivery pec notification

On 18/07/2026 at 18:32:35 (+0200) the message "Comune di Taglio di Po (RO), postazione autovelox sulla S.P. 38 al km 2+145 circa. Diffida e istanza di accesso del 23 aprile 2026; riscontro comunale tardivo e incompleto del 10 luglio 2026; mancato riscontro, allo stato, di Prefettura di Rovigo, Provincia di Rovigo e Sezione Polizia Stradale di Rovigo. Richiesta di verifica sulla gestione, ripartizione, rendicontazione e destinazione dei proventi sanzionatori, sui rapporti contrattuali, sull'identificazione e legittimazione tecnica del dispositivo, sui costi di reinstallazione e sui possibili profili di omissione di atti d'ufficio e danno erariale." from "altvelox@legalmail.it" and addressed to "veneto.controllo@corteconticert.it" was successfully delivered to the destination mailbox.
Message identifier: 6E898438.020C5BB9.7611BAF6.FB80120E.posta-certificata@legalmail.it

Da: "altvelox@legalmail.it" <altvelox@legalmail.it>
Inviato: sabato 18 luglio 2026 18:31 (GMT+02:00)
A: ve0220000p@pec.gdf.it; ro0510000p@pec.gdf.it;
veneto.procura@corteconticert.it; veneto.controllo@corteconticert.it;
protocollo@pec.anticorruzione.it; gabinetto.ministro@pec.interno.it;
dait.prot@pec.interno.it; usg@mailbox.governo.it;
dipps001.0000@pecps.interno.it; dipps001.0210@pecps.interno.it;
iga@pec.interno.it; dipps204.0000@pecps.poliziadistato.it;
ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it; dip.infrarete@pec.mit.gov.it

Oggetto: Comune di Taglio di Po (RO), postazione autovelox sulla S.P. 38 al km 2+145 circa. Diffida e istanza di accesso del 23 aprile 2026; riscontro comunale tardivo e incompleto del 10 luglio 2026; mancato riscontro, allo stato, di Prefettura di Rovigo, Provincia di Rovigo e Sezione Polizia Stradale di Rovigo. Richiesta di verifica sulla gestione, ripartizione, rendicontazione e destinazione dei proventi sanzionatori, sui rapporti contrattuali, sull'identificazione e legittimazione tecnica del dispositivo, sui costi di reinstallazione e sui possibili profili di omissione di atti d'ufficio e danno erariale.

Allegati: Esposto-denuncia Taglio di Po.pdf, ALL.1.pdf, ALL.2.pdf, ALL.3.pdf, ALL.4.pdf, ALL.5.pdf, ALL.6.pdf, ALL.7.pdf, ALL.8.pdf, ALL.9.pdf, ALL.10.pdf

In allegato

--

Con osservanza

ALTVELOX -
Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada

Via degli Uffici del Vicario n. 43 00186 Roma
C.F. 93064060259 - REG. AdE n. 35 Serie 3
www.altvelox.it - presidenza@altvelox.it - Mobile 339.8552498

Il presente messaggio PEC e gli eventuali allegati sono destinati esclusivamente ai soggetti indicati come destinatari. Qualora la presente comunicazione sia stata ricevuta per errore, si invita il ricevente a darne immediata comunicazione al mittente e a cancellare il messaggio e ogni allegato ricevuto, astenendosi da qualsiasi lettura ulteriore, copia, diffusione, inoltro o utilizzo del contenuto. Il contenuto della presente comunicazione può contenere informazioni riservate, dati personali o atti destinati esclusivamente ai destinatari legittimi. Ogni utilizzo non autorizzato resta vietato.